SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 135° — Numero 48**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 febbraio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 febbraio 1994, n. 132.

Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 431.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 47, è ripubblicato il testo del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1785):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro della marina mercantile (COSTA) il 31 dicembre 1993.

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 7 gennaio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 gennaio 1994.

Esaminato dall'8ª commissione il 26 gennaio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 27 gennaio 1994.

Camera dei deputati (atto n. 3666):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 27 gennaio 1994, con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, VII, X e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1° febbraio 1994.

Esaminato dalla IX commissione il 2 febbraio 1994.

Relazione scritta annunciata il 9 febbraio 1994 (atto n. 3666/A - relatore on. RUSSO Raffaele).

Esaminato in aula il 9 febbraio 1994 e approvato il 10 febbraio 1994.

94G0152

LEGGE 26 febbraio 1994, n. 133.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 557

All'articolo 1, al comma 1, lettera i), *sono aggiunte, in fine, le parole:* «; tuttavia è consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera d), *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «La disposizione relativa alla diversa detrazione per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione e quella relativa, per le stesse, all'obbligo di fatturazione non si applicano ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis.* All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo della lettera *d)* del comma 1, valutato in lire 5,4 miliardi per il 1994, lire 6,1 miliardi per il 1995 e lire 6,4 miliardi per il 1996, si provvede per il 1994 con parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e per il 1995 e il 1996 mediante riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1994-1996, al capitolo 3500 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, per effetto dei minori oneri per interessi derivanti dall'articolo 13 del presente decreto»;

al comma 2, la parola: «esercita» *è sostituita dalla seguente:* «esercitata».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera d), *numero 1), le parole:* «eseguite nel registro stesso, relativamente alle fatture emesse nel mese precedente» *sono sostituite dalle seguenti:* «eseguite nel registro stesso per il mese precedente»;

al comma 3, dopo le parole: «si applicano» *sono inserite le seguenti:* «alle operazioni effettuate».

All'articolo 4:

al comma 1, lettera a), *numero 4), dopo le parole:* «soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita» *sono inserite le seguenti:* «, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa,»;

al comma 1, lettera b), *numero 3), dopo le parole:* «anche se assegnate» *sono inserire le seguenti:* «in proprietà o in godimento»; *e al numero 6) le parole:* «nel numero» *sono sostituite dalle seguenti:* «il numero»;

al comma 6, le parole: «secondo comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 2»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-*bis*. All'articolo 14, comma 8, lettera *e)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole: "nell'articolo 34, primo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 34, dopo il primo comma, è inserito il seguente:"».

All'articolo 8, al comma 1, lettera b), *nell'articolo 2*-bis *della tariffa, dopo le parole:* «Estratti conto» *sono inserite le seguenti:* «, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli,» *e nella nota 3*-ter, *dopo le parole:* «mediante conto corrente» *sono inserite le seguenti:* «, ovvero relativi al deposito di titoli».

All'articolo 9:

al comma 3, lettera a), *le parole:* «viene dichiarato» *sono sostituite dalla seguente:* «è»;

al comma 3, lettera c), *le parole:* «stato dichiarato» *sono soppresse;*

al comma 3, lettera d), *le parole:* «comma 3» *sono sostituite dalle seguenti:* «terzo comma»;

al comma 4, le parole: «stato dichiarato» *sono soppresse;*

al comma 9, le parole: «di cui al comma 8» *sono sostituite dalle seguenti:* «già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6»;

al comma 10, primo periodo, le parole: «con il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali»; *e, all'ultimo*

periodo, le parole: «, da emanare di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali» *sono soppresse;*

al comma 11, le parole: «comma 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 22»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «A decorrere dal 1° gennaio 1997 come parametro unitario di consistenza per il classamento delle unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi catastali A e B, dovrà essere assunto il metro quadrato catastale, in conformità alle norme di attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, rispettivamente in sostituzione del vano catastale e del metro cubo»;

al comma 14, le parole: «comma 9» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 13».

All'articolo 11, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Salvo quanto previsto dal comma 1, il Ministro delle finanze può affidare la distribuzione dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali ed istantanee a consorzi o società costituiti fra gli operatori interessati alla vendita di tali biglietti».

All'articolo 12, al comma 1, le parole: «del campionato di calcio di serie A» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei campionati nazionali di calcio».

All'articolo 14, al comma 1, lettera a), *le parole:* «20 giugno 1990» *sono sostituite dalle seguenti:* «26 giugno 1990».

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«ART. 15 *(Compensi incentivanti la produttività).* – 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare su proposta del segretario generale e sentito il consiglio di amministrazione, sono definiti i criteri generali per la corresponsione di compensi incentivanti la produttività ai fini dell'eliminazione dell'arretrato delle liquidazioni delle dichiarazioni dei contribuenti e dei relativi rimborsi e dell'aggiornamento degli archivi informatizzati dell'amministrazione finanziaria.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sarà individuato annualmente il risparmio sugli interessi connessi al pagamento dei rimborsi nonchè il risparmio sui compensi pagati ad organismi esterni per l'acquisizione dei dati relativi agli archivi informatizzati. Con lo stesso decreto sarà determinata la quota degli anzidetti risparmi da destinare alla corresponsione dei compensi incentivanti.

3. Fatte salve le procedure di mobilità e tutte le disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ad eccezione del comma 6 dell'articolo

3 della medesima legge, il Ministro delle finanze è autorizzato a bandire, dal 1° gennaio 1994, concorsi per l'assunzione di mille dipendenti, da inquadrare per metà nel profilo professionale di funzionario tributario dell'ottava qualifica funzionale e per l'altra metà nel profilo professionale di collaboratore tributario della settima qualifica funzionale, da destinare al potenziamento dell'attività di controllo esclusivamente nelle sedi nelle quali, all'esito della verifica dei carichi di lavoro, si registrano maggiori carenze di organico, avuto anche riguardo al numero dei contribuenti con domicilio fiscale nella circoscrizione territoriale dell'ufficio finanziario. I vincitori dei concorsi non possono essere assunti prima del 1° gennaio 1995, nè essere destinati per almeno sette anni a sedi diverse da quelle di prima assegnazione. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 50 miliardi annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1994-1996, al capitolo 3500 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, per effetto dei minori oneri per interessi derivanti dall'articolo 13 del presente decreto».

AVVERTENZA

Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 marzo 1994.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n 3580):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro delle finanze (GALLO) il 10 gennaio 1994.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 10 gennaio 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VIII, IX, X, XII, XIII e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 gennaio 1994.

Esaminato dalla VI commissione il 18, 19, 26 e 27 gennaio 1994.

Esaminato in aula il 1° febbraio 1994 e approvato il 16 febbraio 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 1843):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 17 febbraio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 febbraio 1994.

Esaminato dalla 6ª commissione il 22 febbraio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 23 febbraio 1994.

94G0165

DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1994, n. 134.

Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Piano regolatore generale degli acquedotti

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1993, possono esserlo nell'anno 1994. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993, e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1994.

Art. 2.

Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali

1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1994.

Art. 3.

Impiantistica sportiva

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1994. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

2. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di impiantistica sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

3. Le regioni e le province autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse per il funzionamento delle rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del comma settimo dell'articolo 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 4.

Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali.

1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993.

3. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 1994, n. 131.

Art. 5.

Programmi pluriennali

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: «articolo 44» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 49, comma 12».

Art. 6.

Contributi degli enti territoriali

1. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1993. Per l'anno 1993 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1992.

Art. 7.

Presentazione del rendiconto per le spese elettorali

1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo

1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data

Art. 8

Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'articolo 6, comma 17-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data del 1° gennaio 1993».

2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. A decorrere dal 30 dicembre 1993 non sono più proponibili le domande di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293.

Art. 9

Reiscrizione al registro prefettizio delle cooperative

1. All'articolo 4, comma 11-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

2. Il termine per la reiscrizione di cui all'articolo 4, comma 11-*ter*, del decreto-legge di cui al comma 1 è fissato al 30 giugno 1994.

Art. 10.

Consorzio per la gestione di servizi

1. All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti».

2. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto».

Art. 11.

Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali

1. All'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 1994».

2. All'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis*. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1».

Art. 12.

Università degli studi di Siena

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente:

«7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1994. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena».

Art. 13

Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 30 giugno 1994. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza

2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 30 giugno 1994. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle corrispondenti disponibilità di bilancio.

Art. 14.

Recupero della base contributiva

1. Resta prorogato di novanta giorni il termine previsto all'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.

Art. 15.

Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari.

1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 31 dicembre 1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati alla data del 1° gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 10 luglio 1992, e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo».

Art. 16.

Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate e disposizioni finanziarie varie.

1. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati, rispettivamente, al 31 marzo 1994 e al 30 settembre 1994.

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto il seguente periodo: «L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991».

3. Il termine di cui all'articolo 11-*quater* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio.

4. Limitatamente alle strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e delle Forze di polizia, il termine di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è prorogato al 31 dicembre 1994.

5. Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, riferite ai limiti di impegno dell'esercizio finanziario 1992, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1993, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio finanziario 1994.

6. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, il riferimento all'anno 1993 è sostituito con quelli all'anno 1994.

Art. 17.

Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri

1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

Art. 18.

Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale scopo, il fondo

per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993, di lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di lire 70 miliardi per l'anno 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire 30 miliardi per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995, è destinata alla realizzazione del «Progetto efficienza Milano».

2. Per garantire la più sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima di lire 2.000 milioni annui. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 20 miliardi per l'anno 1993, lire 56 miliardi per l'anno 1994 e lire 70 miliardi per l'anno 1995, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

4. È prorogato di ulteriori centoventi giorni il termine di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già prorogato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448.

Art. 19

Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga

1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi degli articoli 127, comma 11, e 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 20.

Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento

1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 1, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Art. 21

Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.

Art. 22.

Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

Art. 23

Interventi nel settore dei trasporti e della marina mercantile

1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993, nonché quelle disponibili in conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1993, possono esserlo nell'esercizio successivo.

2. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza sul capitolo 7509, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.

3. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione portuale, è differito al 1° luglio 1994.

4. Dalla stessa data del 1° luglio 1994 la tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si applica in tutti i porti secondo le aliquote previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, nella misura attualmente vigente.

Art. 24.

Programma di metanizzazione del Mezzogiorno

1. Per consentire la prosecuzione del programma operativo «metanizzazione» delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 25.

Cooperazione allo sviluppo

1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

Art. 26.

Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 30 giugno 1994, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge in parola, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *c*), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

Art. 27.

Aziende di produzione lattiera

1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, e successive modificazioni, dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e dai decreti ministeriali numeri 184 e 185 del 9 maggio 1991 si intende riferita soltanto alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente, nonché di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità.

Art. 28.

Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi

1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'articolo 9-*quater*, comma 8, del decreto-legge medesimo.

2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

Art. 29.

Catasto dei rifiuti

1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito, per il solo anno 1993, al 30 giugno 1994, al fine di consentire l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1993.

2. Per i rifiuti effettivamente avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1, sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 ed individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e campo di applicazione per l'adempimento del medesimo obbligo.

3. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio.

4. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.

Art. 30.

Presidi sanitari

1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 28 febbraio 1996 e dal 1° gennaio 1995, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 1 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217.

Art. 31.

Conservazione dei residui negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici

1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704, 1705 e 1706, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103, 7101, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma terzo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate.

3. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752, 7014, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882, in essere al 31 dicembre dello stesso anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. I lavori di cui al capitolo 9050 possono essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni.

Art 32.

Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti

1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo articolo 5.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della

gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il termine di cui all'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 33.

Norma per l'informazione del consumatore

1. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 30 giugno 1994 ed al 31 dicembre 1994.

Art. 34.

Imprese autoriparatrici

1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, previsto dall'articolo 2 della stessa legge, è differito alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, le imprese che intendono avviare attività di autoriparazione dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nel registro, sulla base dei requisiti di cui alle lettere *c)* e *d)* del medesimo articolo 3, restando soggette all'obbligo di cui all'articolo 13, comma 4, della stessa legge.

Art. 35.

Disposizioni in materia di frantoi oleari

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente:

«*1.* I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 30 giugno 1994, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione.».

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio 1995.

Art. 36.

Formazione e arrotondamento della piccola proprietà contadina

1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 37.

Esenzioni fiscali sull'alcool etilico denaturato

1. Il termine del 31 dicembre 1993 di cui all'articolo 33, comma 7-*bis*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al 31 marzo 1994. Al relativo onere si provvede a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.

Art. 38.

Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari

1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi.

2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993. Le somme non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.

3. Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è aggiunto il seguente comma:

«4-*bis*. Per la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi straordinari di cui all'articolo 1, le somme non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo».

5. L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Ordini di accreditamento*). — *1*. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

2. I funzionari di cui al comma 1 sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Art. 39.

Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva

1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1993 ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno medesimo possono esserlo nell'anno 1994.

Art. 40.

Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. È autorizzata la spesa di lire 75 miliardi:

a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno;

b) per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano;

c) per la progettazione e l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in materia ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità di bacino.

4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici, sentita l'Autorità di bacino competente per territorio, la somma di cui al comma 3 è ripartita, tra il Ministero degli affari esteri, l'Autorità di bacino sopramenzionata e il Ministero dei lavori pubblici.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.

Art. 41.

Ruolo nazionale dei periti assicurativi

1. Resta fissato al 31 dicembre 1993 il termine previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.

Art. 42.

Centri commerciali all'ingrosso

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1993, possono essere impegnate nell'anno 1994, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1993.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 43.

Differimento di termini in materia sanitaria

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «30 giugno 1993» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1993»,

b) al comma 2, le parole: «30 settembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1995»;

c) al comma 3, le parole: «1° ottobre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 1995».

2. All'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 1994»;

b) al comma 2, le parole: «entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 1994».

3. All'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, le parole: «nel termine di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di due anni».

4. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono prorogati sino all'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e comunque non oltre il 30 aprile 1994. Alla stessa data è prorogata la durata in carica dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali, anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.

5. Le regioni che abbiano già emanato la disciplina, anche parziale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o nell'ambito delle quali si verifichino vacanze nell'incarico di amministratore straordinario presso le unità sanitarie locali, possono procedere alla nomina di commissari straordinari che subentrano nella gestione delle unità sanitarie locali, sino alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

6. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: «hanno presentato» sono aggiunte le seguenti: «o presentino entro il 28 febbraio 1994».

7. I termini di cui rispettivamente all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n 266, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, e all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono differiti al 1° gennaio 1995, ferme restando le disposizioni di natura contabile recate dagli articoli 4 dei predetti decreti legislativi numeri 267 e 268.

Art. 44.

Differimento di termini in materia di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura

1. Per il primo anno di applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, i termini per l'effettuazione degli adempimenti di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 del predetto decreto sono fissati al 1° ottobre 1994.

Art. 45

Agecontrol S.p.a.

1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del regolamento CEE n 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Art. 46.

Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna

1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

Art. 47.

Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato

1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono quadruplicati.

2. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi di cui agli articoli 10, come integrato e modificato dall'articolo 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e 11 della legge 13 luglio 1966, n 559

Art. 48.

Gestioni fuori bilancio

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è ulteriormente differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio.

2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409.

3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e comunque non oltre il 31 marzo 1994 è autorizzata la gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° luglio 1993.

Art. 49.

Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato *A*, appendice I, e nell'allegato *C*, parte 1, del regolamento 3626/82/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, resta stabilito al 30 aprile 1994.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.

3. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è prorogato al 31 dicembre 1994.

Art. 50.

Interventi per la torre di Pisa

1. È ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

Art. 51.

Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, è prorogato di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Art. 52.

Società per la gestione delle acque

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo le parole: «è autorizzato a costituire» sono aggiunte le seguenti: «, entro il 30 aprile 1994,».

Art. 53.

Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende osservato per i programmi di manutenzione idraulica pervenuti al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 54.

Completamento dell'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria

1. La scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è fissata al 31 maggio 1994, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Per i residui del capitolo 2219 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 55.

Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei

1. Fino al 30 giugno 1994 i prodotti di cui al capo II della legge 23 agosto 1993, n. 352, possono essere posti in commercio senza l'osservanza delle prescrizioni, in tema di etichettatura e confezionamento, di cui agli articoli 17, comma 4, 18, comma 1, 21, comma 2, e 22, comma 1, della medesima legge. I prodotti stessi devono essere comunque in regola con quanto previsto, sempre in tema di etichettatura e confezionamento, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della predetta legge.

Art. 56.

Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona

1. Per l'esecuzione delle opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale, le somme iscritte in conto competenza e in conto residui del capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1993, non utilizzate al 31 dicembre 1993, possono esserlo negli esercizi 1994 e 1995.

Art. 57.

Interventi nel campo della ricerca

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996.

2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1° agosto 1988, n. 326, possono essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante contratto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

3. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività scientifiche, di ricerca e di formazione del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste (I.C.T.P.), in attesa della ratifica e conseguente entrata in vigore dell'accordo tripartito tra Italia, UNESCO ed AIEA, è autorizzata la concessione al Centro medesimo di un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel biennio 1994-1995, in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

Art. 58.

Disposizioni in materia di interventi all'estero

1. E prorogata al 30 giugno 1994 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto n. 167 del 1993. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma e pari a lire 7.600 milioni per l'anno 1994.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 1994. A tal fine è autorizzata per l'anno 1994 la spesa, rispettivamente, di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni e 4.000 milioni.

3. Le previsioni economiche a favore dei profughi italiani nelle misure stabilite dalla legge 15 ottobre 1991, n. 344, sono prorogate per l'anno 1994, modificandosi in sei mesi il termine previsto dall'articolo 8 della legge stessa. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.600 milioni per l'anno 1994.

4. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1993 in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e della legge 6 febbraio 1992, n. 180, non utilizzati al termine dell'esercizio finanziario 1993 possono esserlo nell'esercizio successivo.

5. Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti di cultura all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento aggiuntivo di lire 5.000 milioni.

6. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri».

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 29.200 milioni per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 25.200 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando, per lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio, per lire 15.200 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 4.000 milioni, a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo.

8. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi dell'Associazione «Servizio sociale internazionale - sezione italiana», con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, è autorizzata la concessione del contributo di lire 2 miliardi per il medesimo anno, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n. 86. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 hanno effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 59.

Differimento dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1° luglio 1994. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.

Art. 60.

Gruppo di supporto tecnico

1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1996. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 1994, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno e, per gli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'anno 1994.

Art. 61.

Concessione alla società autostrade S.p.a.

1. Il termine del periodo di concessione di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del procedimento di privatizzazione della società Autostrade S.p.a., di anni quindici.

Art. 62.

Ente «Colombo '92»

1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92» di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è prorogata al 30 giugno 1994. Le relative esigenze finanziarie fanno carico, nel complessivo limite di lire 150 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore.

Art. 63.

Parità e pari opportunità tra uomo e donna

1. La durata in carica degli attuali componenti della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 giugno 1990, n. 164, è differita al 31 maggio 1994.

Art. 64.

Progetti FIO

1. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20 dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere stesse e nei termini temporali che saranno allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Art. 65.

Settore aeronautico della Difesa

1. Le disponibilità residue complessive al 31 dicembre 1993 del cap. 7553 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernenti gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono destinate a consentire nell'anno 1994 interventi in termini attualizzati per le finalità di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo 3. Per consentire peraltro, nell'anno 1994, l'urgente completamento di programmi produttivi necessari per il settore Difesa, da definire mediante apposite convenzioni tra il Ministero della difesa e quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sostiene l'onere di ammortamento, per capitale ed interessi, relativo ad operazioni di mutuo contratte dai fornitori utilizzando per lo scopo le disponibilità per gli anni 1994 e seguenti relative agli interventi di cui alla lettera *c*) del medesimo articolo 3. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti.

Art. 66.

Consorzi idraulici di terza categoria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993.

Art. 67.

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1993, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086 e 2087 in conto competenza e capitoli 2965, 7701 e 7732 in conto residui;

b) Ministero delle finanze: capitoli 7851, 7853, 8205 e 8206 in conto residui;

c) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 7004 e 7013 in conto residui;

d) Ministero dei trasporti: capitolo 7212 in conto residui;

e) Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto residui;

f) Ministero della marina mercantile: capitoli 1113 e 2558 in conto competenza e capitoli 1113, 2554, 7543, 7554, 7555, 7581, 7801, 7802, 8022, 8051 e 8052 in conto residui;

g) Ministero del commercio con l'estero: capitolo 1611 in conto competenza;

h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza e capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8230, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9064, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui;

i) Ministero dell'interno: capitolo 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui;

l) Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto residui;

m) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in conto residui;

n) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1541 e 1573 in conto competenza e capitolo 7465 in conto residui;

o) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1156 e 1157 in conto competenza e in conto residui.

2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.

3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere impegnate fino al 31 dicembre 1994.

Art. 68.

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato riguardanti spese per informatica

1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato non impegnate entro il 31 dicembre 1993, possono esserlo nell'anno successivo:

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 2556 e 6274;

b) Ministero del tesoro: capitoli 5045, 5046, 5268 e 5971;

c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128, 3453, 3846 e 5388;

d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1598, 2089 e 2094;

e) Ministero degli affari esteri: capitoli 1116 e 1125;

f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129;

g) Ministero dell'interno: capitoli 1538 e 3165;

h) Ministero dei lavori pubblici: capitolo 1136;

i) Ministero dei trasporti: capitoli 1567, 1574, 2557 e 7502;

l) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 1107 e 1112;

m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113, 4602 e 8021;

n) Ministero del commercio con l'estero: capitolo 1105;

o) Ministero per i beni culturali ed ambientali: capitoli 1083 e 1536;

p) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1129, 1533, 5057, 7200 e 7227;

q) Ministero della marina mercantile: capitolo 4224;

r) Ministero dell'ambiente: capitolo 2556.

Art. 69.

Agevolazioni tariffarie per le Poste

1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso all'Ente Poste Italiane dei maggiori oneri sostenuti per le spedizioni di cui agli articoli 17 e 20 della medesima legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 70.

Contributi ENPAV

1. Al comma 26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 19 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere adempiuto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione devono essere versati in tre rate di uguale importo con scadenza, rispettivamente, al 30 aprile, al 31 agosto ed al 31 dicembre 1994. Fino ai termini sopraindicati non si applicano, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo, le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della legge 12 aprile 1991, n. 136».

Art. 71.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0166

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 6 dicembre 1993, n. 596.

Regolamento recante la tariffa per le prestazioni professionali dei geometri.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1961, n. 1181, il quale prevede che la tariffa degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei geometri sono stabilite mediante decreto del Ministro per la giustizia di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Consiglio nazionale dei geometri;

Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, e successivi adeguamenti disposti con le leggi 4 gennaio 1951, n. 32, 7 ottobre 1957, n. 974 e 18 ottobre 1961, n. 1164 e con i decreti ministeriali 25 marzo 1966, 1° ottobre 1971, 16 aprile 1976, 4 marzo 1980, 16 settembre 1982, 7 settembre 1988, n. 407;

Sulla proposta del Consiglio nazionale dei geometri;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 26 giugno 1991 e dal Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge n. 887/1984 in data 22 aprile 1992;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17 della lege 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento.

Art. 1.

Compensi a vacazione

1. L'art. 1 del decreto ministeriale 7 settembre 1988, n. 407, è sostituito dal seguente:

«*1.* I compensi a vacazione previsti dall'art. 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di:

L. 13.800 per il geometra;

L. 9.000 per gli aiutanti di concetto.

2. I compensi a vacazione previsti dall'art. 32, primo comma, sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di L. 18.000 per il geometra e di L. 12.000 per gli aiutanti di concetto».

Art. 2.

Compensi a percentuale

1. L'art. 2 del decreto ministeriale 7 settembre 1988, n. 407, è sostituito dal seguente:

«*1.* Tutti i compensi da valutarsi a percentuale sono calcolati applicando la seguente formula matematica:

$$Tr = Ti \cdot \left(\frac{Ir}{Ii}\right)^t$$

dove:

Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale;
Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale;
Ir = importo, valore o imponibile relativo alla tariffa ricercata;
Ii = importo, valore o imponibile relativo alla tariffa di riferimento;
t = tangente della retta delle tariffe.

2. Le prestazioni relative a importi, valori o imponibili inferiori a quelli espressi nelle tabelle sono valutate a discrezione del professionista e non potranno essere superiori al primo scaglione di dette tabelle; quelle relative a importi, valori o imponibili superiori sono valutate con l'applicazione della formula di cui al comma precedente.

3. Per importi, valori o imponibili intermedi rispetto a quelli espressi nelle tabelle, l'onorario è calcolato mediante interpolazione lineare»

Art. 3.

Adeguamenti tabellari

1. L'art. 3 del decreto ministeriale 7 settembre 1988, n. 407, è sostituito dal seguente:

«*1.* La misura e la contabilità dei lavori è compensata in base alla tabella *M*. Tale operazione si identifica con la regolare compilazione dei documenti contabili. Le controdeduzioni alle riserve dell'impresa sono compensate a parte, discrezionalmente.

2. I collaudi di opere di terzi sono compensati in base alla tabella *N*. L'importo o valore dell'opera è quello che risulta dalla liquidazione del conto finale, al lordo dell'eventuale ribasso o dell'eventuale aumento d'asta.

3. Le tabelle *A*1, *B*1, *C*1, *D*1, *E*1, *F*2, *G*2, *H*3, *I*, *L*1, *M*1 e *R*1 allegate al decreto ministeriale 7 settembre 1988, n. 407, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle *A*2, *B*2, *C*2, *D*2, *E*2, *F*3, *G*3, *H*4, *I*2, *L*2, *M*2 e *N* allegate al presente decreto».

Art. 4.

Contributo per spese

1. Il contributo dovuto al collegio dal richiedente, in virtù dell'art. 6 della legge 2 marzo 1949, n. 144, è stabilito in ragione del 3% dell'onorario complessivo liquidato, con un minimo, pari all'onorario vigente per una vacazione ordinaria del geometra, di cui all'art. 1 del presente decreto, ed un massimo pari a venti volte il contributo minimo, oltre al rimborso delle spese.

Art. 5.

Triangolazioni e poligonazioni

1. Le triangolazioni secondarie a lotti rettilinei e le poligonazioni si valutano a vacazioni o in ragione di lire 18.860 per ogni stazione, quando costituiscono operazione a se stante, e in ragione di L. 13.200 quando costituiscono operazione sussidiaria di quelle di cui all'art. 40 della tariffa approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, oltre ai compensi di cui agli articoli da 21 a 25, 28 e 31.

2. Le poligonazioni si valutano a vacazione o in ragione di L. 7.545 per ogni stazione oltre ai suddetti compensi.

Art. 6.

Rilievi di strade e canali

1. Le voci della colonna prima della tabella *A* possono applicarsi anche al rilievo planimetrico di zone per la costruzione di strade e canali, al rilievo altimetrico di strade e canali quando interessi una zona di larghezza quasi costante, valutando la superficie rilevata in base alla effettiva larghezza media della zona rilevata, ed applicando alla tariffa un aumento del 25 per cento.

2. Oltre all'onorario per il rilievo planimetrico sono dovuti: per ogni sezione trasversale larga da metri 10 a metri 50, un compenso proporzionale da L. 3.770 a lire 7.545; per profili longitudinali, un compenso variabile da L. 3.770 a L. 7.545 l'ettometro, a seconda che si operi in pianura, in collina o in montagna.

Art. 7.

Misura e stima delle scorte morte, della legna e delle piante

1. Quando non formino capitolo di bilancio sulle consegne e riconsegne la misura, gli inventari e le valutazioni delle scorte morte, legna e piante si compensano in base al valore stimato, nella seguente misura:

Importo di stima	Onorario	
Importo di stima fino a L. 50.000	onorario 5.17%	con un minimo di lire 3.279 oltre i rimborsi ed i compensi orari di cui agli articoli da 21 a 25, 28 e 31
Importo di stima fino a L. 100.000	onorario 4.10%	
Importo di stima fino a L. 500.000	onorario 2.79%	
Importo di stima fino a L. 1.000.000	onorario 2.13%	
Importo di stima fino a L. 5.000.000 ed oltre	onorario 1.63%	

2. Quando la prestazione si limita alla sola misura, l'onorario è ridotto del trenta per cento. Per i valori intermedi il compenso è determinato per interpolazione lineare.

3. Le mercedi degli operai per sondaggi, tagli, formazione degli ammassi e cumuli sono a carico del committente.

Art. 8.

Classifica delle costruzioni

1. Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti dalle seguenti tabelle *H4* e *I2* riguardano le seguenti specie di opere:

Categoria I - Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per comuni fino a 10.000 abitanti:

a) costruzioni rurali comuni, case di abilitazione per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie;

b) costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani; edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in più locali, ad uso di ricoveri e di industrie;

c) case di abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato e ferro, edifici pubblici;

d) restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati;

e) impianti di servizi primari.

Categoria II:

f) strade e canali;

g) strade di collina alta e montagna che presentino maggiori difficoltà di studio;

h) arginature e lavori di terra;

i) manufatti per opere stradali e idrauliche a se stanti;

l) impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua; fognature urbane.

Categoria II:

m) bonifiche idrauliche e irrigazioni a gravità con portata massima di litri 100 al minuto secondo;

n) bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari); piccole derivazioni d'acqua di lieve entità;

o) progetti di bonifica agraria.

Art. 9.

Prestazioni per compravendite e affitti

1. L'onorario per le prestazioni relative a compravendite o affitti di immobili, di cui all'art. 65 della legge 2 marzo 1949, n. 144, si determina sulle seguenti percentuali dell'importo della compravendita o del cumulo degli importi annui degli affitti secondo la seguente tabella:

Importi	Compravendite	Affitti
—	—	—
Fino a L. 5.000.000	2.72%	2.04%
L. 50.000.000	2.57%	1.90%
L. 100.000.000	2.40%	1.75%
L. 200.000.000 e oltre	2.05%	1.45%

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 dicembre 1993

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1994
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 3

TABELLA *A2*

RILIEVI DI TERRENI

Rilievi nella scala da 1 a 2000 per ogni ettaro

NATURA DEL TERRENO		Eidotipo, ril. plan., calcolo e disegno della planimetria	Rilievo e disegno altimetrico per punti	Rilievo e disegno altimetrico per curve orizz. equidistanti due metri	Rilievo e disegno altimetrico per curve orizz. equidistanti cinque metri	Rilievo e disegno altimetrico per curve orizz. equidistanti dieci metri	Calcolo delle superfici
A) Terreni nudi o poco alberati, con fabbricati isolati, con rade intersezioni di corsi d'acqua, strade e siepi	in pianura . . . . L.	50 200	15 070	30.130	26.230	20 070	8.020
	in collina . . . . »	60 260	23.260	44.180	36.130	28.110	10 030
	in montagna . . »	80 340	27.390	50 210	44.180	36.130	12.030
B) Terreni paludosi o frastagliati da piantagioni, corsi d'acqua, strade, fabbricati	in pianura . . . . L.	70 290	23 620	40.160	34 120	30.130	10 030
	in collina . . . . »	80 340	31.620	54.210	48.210	38.150	12.030
	in montagna . . »	100 420	40 460	68 280	56.230	46.180	14 050
C) Terreni accidentati o coperti da boschi, vigneti e frutteti, o difficilmente accessibili	in pianura . . . . L.	90 380	33 220	52 200	44.180	33.630	10.030
	in collina . . . . »	100.420	41.140	66.280	56.230	46.180	12.030
	in montagna . . »	120.510	50 220	80.340	64.260	52 200	14 050

TABELLA *B2*

MISURA DEI FONDI RUSTICI

ESTENSIONE	In pianura	In collina	In montagna
Fino a 10 ettari per ettaro . . . . L.	57.061	75.874	93.365
Per 50 ettari per ettaro . . . . »	41 084	60.256	78.160
Per 100 ettari per ettaro . . . . »	29.676	48.830	67.312
Per 150 ettari ed oltre per ettaro . . . . »	25.105	32 817	62.968

TABELLA *C2*

RILIEVI DEI CENTRI ABITATI

OPERAZIONI	In pianura			In collina			In montagna		
	Scala			Scala			Scala		
	1 500	1 1000	1 2000	1 500	1 1000	1 2000	1 500	1.1000	1 2000
Rilievi e tipi, per ogni ettaro . L.	273.899	260.211	232.809	334.730	321.011	390.864	403.789	390.864	364.816
Calcolo delle superfici per ogni ettaro »	68 476	65 052	58.202	83 682	80.333	97.716	100.970	97.716	91.204

TABELLA *D2*

RILIEVO DI FABBRICATI E DELLE AREE FABBRICABILI

OPERAZIONI	Scala fino a			
	1:50	1:100	1:200	1:500
A) Pianta delle aree fabbricabili:				
Fino a mq. 1.000 . . . . al mq. L.	175	170	160	150
Da mq. 1.000 a mq. 5.000 . . . . al mq. »	165	160	145	130
Da mq. 5.000 a mq. 10.000 . . . . al mq. »	135	115	100	80
Oltre mq. 10.000 . . . . al mq. »	120	105	90	75
B) Piante, oppure sezioni di edifici semplici o con disposizione regolare:				
Superficie fino a mq. 299 . . . . al mq. L.	1.240	1.080	990	580
Superficie da mq. 300 fino a mq. 599 . . . . al mq. »	910	740	580	395
Superficie da mq. 600 fino a mq. 1.000 . . . . . . al mq. »	830	660	510	330
Superficie oltre mq. 1.000 . . . . al mq. »	740	580	410	250
C) Piante, oppure sezioni di edifici con disposizione e forme irregolari tanto in piano che in elevazione:				
Superficie fino a mq. 299 . . . . al mq. L.	1.820	1.650	1.570	1.490
Superficie da mq. 300 fino a mq. 599 . . . . al mq. »	1.570	1.400	1.320	1.240
Superficie da mq. 600 fino a mq. 1.000 . . . . . . al mq. »	1.410	1.240	1.160	410
Superficie oltre mq. 1.000 . . . . al mq. »	1.240	1.080	990	330
D) Prospetti semplici:				
Superficie fino a mq. 299 . . . . al mq. L.	2.150	1.820	1.400	
Superficie da mq. 300 fino a mq. 599 . . . . al mq. »	1.820	1.490	1.075	
Superficie da mq. 600 fino a mq. 1.000 . . . . . . al mq. »	1.650	1.325	990	
Superficie oltre mq. 1.000 . . . . al mq. »	1.490	1.160	830	
E) Prospetti complessi:				
Superficie fino a mq. 299 . . . . al mq. L.	3.140	2.560	1.980	
Superficie da mq. 300 fino a mq. 599 . . . . al mq. »	2.810	2.315	1.820	
Superficie da mq. 600 fino a mq. 1.000 . . . . . . al mq. »	2.480	2.070	1.655	
Superficie oltre mq. 1.000 . . . . al mq. »	2.150	1.820	1.490	

TABELLA *E2*

CONSEGNE - RICONSEGNE - INVENTARI E BILANCI

ESTENSIONI	Pianura a coltura				Collina a coltura				Montagna		Vigneti, frutteti, vivai, boschi di alto fusto	
	Intensiva		Estensiva		Intensiva		Estensiva					
	Consegne e inventari	Bilanci	Consegne e inventari	Bilanci	Consegne e inventari	Bilanci	Consegne e inventari	Bilanci	Consegne e inventari	Bilanci	Consegne e inventari	Inventari e riass. delle piante
Da Ha 5 a 10	9.063	5.286	4.531	2.643	10.384	5.822	5.286	2.832	11.517	6.419	12.839	9.063
Per Ha 25	7.552	4.342	3.776	2.172	8.685	4.904	4.438	2.359	9.817	5.286	10.950	7.552
Per Ha 50	6.231	3.588	3.116	1.794	7.174	4.153	3.682	2.171	8.307	4.342	9.251	6.231
Per Ha 100	5.098	3.019	2.548	1.510	5.851	3.588	3.020	1.698	6.985	3.588	7.741	5.098
Per Ha 150 e oltre	4.152	2.643	2.077	1.322	4.721	3.209	2.455	1.510	5.852	3.019	6.419	3.723

Per superfici intermedie l'onorario si calcola per interpolazione lineare.

STIMA DEI FONDI RUSTICI E DELLE AREE FABBRICABILI

TABELLA *F3*

VALORI STIMATO	Stima analitica	Stima sommaria	Giudizio di stima
	t = 0,28	t = 0,28	t = 0,28
L. 10.000.000	2,2641	1,0133	0,4036
L. 15.000.000	2,0211	0,9045	0,3602
L. 20.000.000	1,8647	0,8345	0,3324
L. 30.000.000	1,6645	0,7450	0,2967
L. 40.000.000	1,5357	0,6873	0,2737
L. 50.000.000	1,4427	0,6457	0,2572
L. 70.000.000	1,3130	0,5876	0,2340
L. 100.000.000	1,1882	0,5318	0,2118
L. 150.000.000	1,0607	0,4747	0,1891
L. 200.000.000	0,9786	0,4380	0,1744
L. 300.000.000	0,8736	0,3910	0,1557
L. 400.000.000	0,8060	0,3607	0,1437
L. 500.000.000	0,7571	0,3389	0,1350
L. 700.000.000	0,6891	0,3084	0,1228
L. 1.000.000.000	0,6236	0,2791	0,1111

Per valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.

STIME DI FABBRICATI

TABELLA *G3*

VALORI DI STIMA	Stima analitica	Stima sommaria	Giudizio di stima
	t = 0,28	t = 0,28	t = 0,28
L. 10.000.000	2,8294	1,7132	0,6749
L. 15.000.000	2,5257	1,5293	0,6024
L. 20.000.000	2,3302	1,4109	0,5558
L. 30.000.000	2,0802	1,2595	0,4962
L. 40.000.000	1,9192	1,1620	0,4578
L. 50.000.000	1,8029	1,0917	0,4300
L. 70.000.000	1,6408	0,9935	0,3914
L. 100.000.000	1,4849	0,8991	0,3542
L. 150.000.000	1,3255	0,8026	0,3162
L. 200.000.000	1,2229	0,7405	0,2917
L. 300.000.000	1,0917	0,6610	0,2604
L. 400.000.000	1,0072	0,6098	0,2402
L. 500.000.000	0,9462	0,5729	0,2257
L. 700.000.000	0,8611	0,5214	0,2054
L. 1.000.000.000	0,7793	0,4718	0,1859

Per valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.

COSTRUZIONI

TABELLA *H4*

(Ogni lettera corrisponde ad una delle specie di costruzioni indicate nell'art. 57 della tariffa)

IMPORTO DELL'OPERA	Categoria I Costruzioni rurali, civili e industriali					Categoria II Costruzioni stradali, idrauliche e lavori di terra					Categoria III Bonifiche		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
	t = 0,20	t = 0,20	t = 0,20	t = 0,20	t = 0,20	t = 0,25	t = 0,25	t = 0,25	t = 0,25	t = 0,23	t = 0,32	t = 0,32	t = 0,28
L. 10.000.000 . . . percent.	8,2615	10,8404	11,7305	16,2493	17,4237	7,7666	11,6499	9,6212	12,1199	9,4127	10,4092	12,1232	9,4232
L. 15.000.000 . . . »	7,6180	9,9961	10,8168	14,9836	16,0666	7,0179	10,5269	8,6937	10,9516	8,5746	9,1426	10,6480	8,4119
L. 20.000.000 . . . . »	7,1921	9,4372	10,2120	14,1458	15,1682	6,5309	9,7964	8,0904	10,1916	8,0256	8,3385	9,7116	7,7609
L. 30.000.000 . . . . »	6,6319	8,7021	9,4166	13,0440	13,9867	5,9013	8,8520	7,3105	9,2092	7,3110	7,3238	8,5298	6,9279
L. 40.000.000 . . . . »	6,2611	8,2155	8,8901	12,3156	13,2047	5,4918	8,2378	6,8032	8,5701	6,8429	6,6797	7,7796	6,3918
L. 50.000.000 . . . . »	5,9878	7,8569	8,5020	11,7771	12,6284	5,1938	7,7908	6,4341	8,1051	6,5006	6,2194	7,2435	6,0046
L. 70.000.000 . . . . »	5,5981	7,3456	7,9487	11,0107	11,8065	4,7748	7,1622	4,9150	7,4512	6,0165	5,5845	6,5041	5,4648
L. 100.000.000 . . . . »	5,2127	6,8399	7,4014	10,2526	10,9936	4,3675	6,5512	5,4104	6,8155	5,5426	4,9821	5,8025	4,9454
L. 150.000.000 . . . . »	4,8066	6,3071	6,8249	9,4540	10,1373	3,9465	5,9197	4,8888	6,1585	5,0491	4,3759	5,0965	4,4146
L. 200.000.000 . . . . »	4,5379	5,9544	6,4433	8,9254	9,5705	3,6726	5,5089	4,5496	5,7312	4,7258	3,9910	4,6482	4,0730
L. 300.000.000 . . . . »	4,1844	5,4906	5,9414	8,2302	8,8250	3,3186	4,9779	4,1110	5,1787	4,3051	3,5054	4,0826	3,6358
L. 400.000.000 . . . . »	3,9505	5,1836	5,6092	7,7700	8,3316	3,0883	4,6324	3,8257	4,8193	4,0294	3,1971	3,7236	3,3545
L. 500.000.000 . . . . »	3,7780	4,9574	5,3644	7,4309	7,9680	2,9207	4,3811	3,6182	4,5578	3,8278	2,9768	3,4670	3,1513
L. 700.000.000 . . . . »	3,5322	4,6318	5,0153	6,9473	7,4494	2,6851	4,0276	3,3262	4,1901	3,5428	2,6729	3,1131	2,8679
L. 1.000.000.000 . . . . »	3,2890	4,3157	4,6700	6,4689	6,9365	2,4560	3,6840	3,0425	3,8327	3,2637	2,3846	2,7773	2,5954

Per importi intermedi l'onorario si calcola per interpolazione lineare.

TABELLA DELLE PARZIALIZZAZIONI

TABELLA *I2*

PRESTAZIONI PARZIALI	Categoria I Costruzioni rurali, civili e industriali					Categoria II Costruzioni stradali, idrauliche e lavori di terra					Categoria III Bonifiche			Aggiornamento di progetto
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	
a) Progetto di massima (*)	0,13(*)	0,13(*)	0,13(*)	0,10(*)	0,16(*)	0,14	0,14	0,14	0,06	0,07	0,06	0,06	0,10	—
b) Preventivo sommario.	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,06	0,06	0,06	0,04	0,04	0,02	0,02	0,03	—
c) Progetto esecutivo	0,28	0,28	0,28	0,20	0,25	0,27	0,27	0,27	0,24	0,23	0,19	0,19	0,22	0,40
d) Preventivo particolareggiato. . . .	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10	0,08	0,08	0,08	0,06	0,10	0,06	0,06	0,10	0,20
e) Particolari costruttivi.	0,08	0,08	0,08	0,10	0,08	0,02	0,02	0,02	0,15	0,10	0,09	0,09	0,04	0,10
f) Capitolati e contratti.	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09	0,10	0,10	0,08	0,10
g) Direzione lavori	0,25	0,25	0,25	0,34	0,22	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,30	0,30	0,24	—
h) Assistenza al collaudo o accertamento della regolare esecuzione	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	—
i) Liquidazione dei lavori	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,07	0,07	0,07	0,06	0,07	0,12	0,12	0,13	—
Totale . . .	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	—

(*) Progetti di massima e piani planivolumetrici di utilizzazione delle aree di lottizzazione.

TABELLA *L2*

FUNZIONI CONTABILI E AMMINISTRATIVE

REDDITO DELL'AZIENDA		FONDI RUSTICI						CASE DI ABITAZIONE	
		Amministrazione			Curatela				
		In conduzione diretta	A mezzadria	In affitto	In conduzione diretta	A mezzadria	In affitto	Amministrazione	Curatela
Fino a L. 5.000.000	% L.	5,83	8,14	2,70	6,98	10,48	4,27	8,54	9,70
Da L. 5.000.001 a L. 10.000.000	% »	4,53	6,33	2,09	5,40	8,11	3,32	6,64	7,58
Da L. 10.000.001 a L. 50.000.000	% »	4,08	5,71	1,88	4,84	7,27	2,98	5,95	6,76
Da L. 50.000.001 a L. 100.000.000	% »	3,05	4,27	1,41	3,63	5,43	2,23	4,46	5,09
Da L. 100.000.001 e oltre	% »	2,60	3,68	1,22	3,12	4,63	1,94	3,85	4,34

TABELLA *M2*

CONTABILITA DEI LAVORI

IMPORTO DELL'OPERA	Onorario per ogni 100 lire di opere contabilizzate
Fino a L. 10.000.000	2,89
Sul di più fino a L. 20.000.000	2,35
Sul di più fino a L. 50.000.000	1,74
Sul di più fino a L. 100.000.000	1,23
Sul di più oltre L. 100.000.000	1,04

Gli onorari di cui alla presente tabella, se riferiti a lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione, sono maggiorati come appresso:

a) per riparazioni e trasformazioni ... del 20%
b) per aggiunte e ampliamenti ... del 10%
c) per ordinaria amministrazione ... del 60%

TABELLA *N*

COLLAUDI OPERE DI TERZI

IMPORTO O VALORE DELL'OPERA	Per ogni L. 100 d'importo	
	Collaudo ed esame atti contabili t = 0,22	Collaudo ecc. con riparto spese fra condomini, coutenti, ecc. t = 0,20
L. 10.000.000	0,4508	0,7303
L. 15.000.000	0,4124	0,6734
L. 20.000.000	0,3871	0,6358
L. 30.000.000	0,3540	0,5862
L. 40.000.000	0,3323	0,5535
L. 50.000.000	0,3164	0,5293
L. 70.000.000	0,2938	0,4949
L. 100.000.000	0,2717	0,4608
L. 150.000.000	0,2485	0,4249
L. 200.000.000	0,2332	0,4011
L. 300.000.000	0,2133	0,3699
L. 400.000.000	0,2002	0,3492
L. 500.000.000	0,1907	0,3340
L. 700.000.000	0,1770	0,3122
L. 1.000.000.000	0,1637	0,2907

Per importi intermedi l'onorario si calcola per interpolazione lineare.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 18 ottobre 1961, n. 1181, contiene norme sulle tariffe per le prestazioni professionali dei geometri.

— La legge 2 marzo 1949, n. 144, reca approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri e le leggi 4 gennaio 1951, n. 32, 7 ottobre 1957, n. 974 e 18 ottobre 1961, n. 1164 contengono modificazioni alla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri.

— I DD.MM. 25 marzo 1966, in *Gazzetta Ufficiale*, n. 79 del 30 marzo 1966, 1° ottobre 1971, in *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 18 ottobre 1971, 16 aprile 1976, in *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 21 aprile 1976, 4 marzo 1980, in *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 16 aprile 1980, 16 settembre 1982, in *Gazzetta Ufficiale*, n. 264 del 24 settembre 1982, 7 settembre 1988, n. 407 sono relativi ad adeguamenti alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto della registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

94G0150

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 febbraio 1994.

Proroga della facoltà di opzione per l'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 sulla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1993 che ha prorogato al 31 marzo 1994 il termine previsto dal comma 4 dell'art. 9 del decreto ministeriale 29 maggio 1992, relativo alla facoltà di opzione tra l'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante e quella con altri attrezzi di pesca;

Considerata l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine predetto compatibilmente con le esigenze emerse nella fase di attuazione dei decreti di cui al precedente capoverso;

Sentiti la commissione consultiva centrale e il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che hanno espresso parere favorevole all'unanimità;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine previsto dal comma 4 dell'art. 9 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 relativo alla facoltà di opzione tra l'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante e quella con altri sistemi di pesca è prorogato al 30 novembre 1994.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1994

Il Ministro: DIANA

94A1280

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Milano 1.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Milano, n. 18554 del 9 novembre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Milano 1;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 28 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, cha ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

il giorno 28 ottobre 1993.

Regione Lombardia

conservatoria dei registri immobiliari di Milano 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1994

Il direttore generale: VACCARI

94A1276

DECRETO 3 febbraio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Udine.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista le nota dell'intendenza di finanza di Milano, n. 7339 dell'11 novembre 1993 con la quale e stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Udine.

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 28 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, cha ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

il giorno 28 ottobre 1993.

Regione Friuli-Venezia Giulia:

conservatoria dei registri immobiliari di Udine.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1994

Il direttore generale: VACCARI

94A1277

DECRETO 14 febbraio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari presso le regioni Lazio, Marche, Sicilia e Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti Intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Atteso che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

In data 6 ottobre 1993:

ufficio del registro di Viterbo per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle orgnizzazioni sindacali;

In data 8 ottobre 1993:

ufficio del registro di Ancona per sciopero del personale;

In data 6 novembre 1993.

ufficio delle imposte dirette di Marsala per disinfestazione dei locali;

In data 2 dicembre 1993.

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo (dalle ore 11 alle ore 12) per motivi di sicurezza;

In data 4 dicembre 1993·

ufficio del registro atti civili di Palermo per disinfestazione dei locali;

Nei giorni 4, 5 e 6 dicembre 1993:

ufficio del registro di Reggio Calabria in seguito ad una rapina a mano armata subita il giorno 3 dicembre 1993;

In data 6 novembre 1993:

ufficio del registro atti civili di Palermo per evacuazione del personale;

Nei giorni 3, 4 e 5 gennaio 1994:

commissione triburaria di primo grado e ufficio del registro atti civili di Messina per disinfestazione dei locali;

Nei giorni 3, 4, 5 e 7 gennaio 1994:

direzione regionale delle entrate per la Sicilia per i necessari lavori connessi all'attivazione dell'ufficio stesso;

Ritenuto che le cause suesposte devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 6 OTTOBRE 1993

Regione Lazio:

ufficio del registro di Viterbo;

IN DATA 8 OTTOBRE 1993

Regione Marche:

ufficio del registro di Ancona;

IN DATA 6 NOVEMBRE 1993

Regione Sicilia:

ufficio delle imposte dirette di Marsala;

IN DATA 2 DICEMBRE 1993

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo;

NEI GIORNI 4 E 6 DICEMBRE 1993

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti civili di Palermo;

NEI GIORNI 4, 5 E 6 DICEMBRE 1993

Regione Calabria:

ufficio del registro di Reggio Calabria;

NEI GIORNI 3, 4 E 5 GENNAIO 1994

Regione Sicilia:

commissione tributaria di primo grado e ufficio del registro atti civili di Messina,

NEI GIORNI 3, 4, 5 E 7 GENNAIO 1994

Regione Sicilia:

direzione regionale delle entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A1281

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 2 febbraio 1994.

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/114 del 17 dicembre 1992 relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria *N*.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che al 3° e 4° comma stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario,

Vista la direttiva del Consiglio n. 92/114/CEE del 17 dicembre 1992 relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria *N;*

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto si intende per «veicolo»: ogni veicolo a motore della categoria *N*, quale definito nel decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974 di recepimento della direttiva 70/156/CEE, come modificato dal decreto ministeriale 30 giugno 1988, n. 387, il quale sarà destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima superiore per costruzione a 25 Km/h.

Art. 2.

1. È ammesso il rilascio della omologazione parziale CEE prevista dal presente decreto, ai tipi di veicolo indicati all'art. 1 se le sporgenze esterne ubicate anteriormente al pannello posteriore della loro cabina soddisfano le prescrizioni stabilite nell'allegato I al presente decreto.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 è ammesso il rilascio della omologazione nazionale del tipo ai tipi di veicolo indicati all'art 1 solo se le sporgenze esterne ubicate anteriormente al pannello posteriore della loro cabina soddisfano le prescrizioni stabilite nell'allegato I al presente decreto.

Art. 4.

1 Fanno a tutti gli effetti parte integrante del presente decreto i seguenti allegati:

a) Allegato I — Campo di applicazione, definizioni, prescrizioni generali, prescrizioni specifiche, domanda di omologazione CEE, omologazione CEE, estensione di omologazione CEE

b) Allegato II — Misura delle sporgenze e delle distanze.

c) Allegato III — Modello di scheda informativa

d) Allegato IV — Certificato di omologazione CEE

Roma, 2 febbraio 1994

Il Ministro: COSTA

ALLEGATO I

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

La presente direttiva riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N; essa riguarda unicamente la superficie esterna, così come definita sotto, e non riguarda i retrovisori, compresi i loro supporti, né gli accessori, quali antenne o portabagagli.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva si intende per:

2.1. *«superficie esterna»*: la parte del veicolo posta anteriormente al pannello posteriore della cabina, come definito al punto 2.5 sotto, ad eccezione del pannello posteriore medesimo, e comprendente parti quali i parafanghi anteriori, i paraurti anteriori e le ruote anteriori;

2.2. *«omologazione del veicolo»*: l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le sporgenze esterne;

2.3. *«tipo di veicolo»*: i veicoli a motore che non presentano differenze tra loro per quanto riguarda parti importanti quali la «superficie esterna»;

2.4. *«cabina»*: la parte carrozzeria che costituisce il compartimento del conducente e del passeggero, comprese le porte;

2.5. *«pannello posteriore della cabina»*: la parte più posteriore della superficie esterna del compartimento del conducente e del passeggero. Qualora non sia possibile stabilire la posizione del pannello posteriore della cabina, ai fini della presente direttiva esso sarà rappresentato dal piano trasversale verticale ubicato 50 cm dietro al punto R del sedile del conducente, e qualora il sedile sia regolabile, con il sedile collocato nella posizione di guida più arretrata [vedi allegato III della direttiva 77/649/CEE (¹)]. Se la cabina è dotata di più di una fila di sedili, occorre prendere in considerazione, ai fini della definizione del pannello posteriore della cabina, il sedile passeggero più arretrato collocato nella posizione più arretrata. Tuttavia, il costruttore, previo accordo dei servizi tecnici, può chiedere una distanza diversa, qualora la distanza di 50 cm si riveli inadeguata per un determinato veicolo.

2.6. *«piano di riferimento»*: un piano orizzontale che attraversa il centro delle ruote anteriori, oppure un piano orizzontale posto a 50 cm dal suolo, scegliendo il più basso dei due piani. La definizione del piano si riferisce al veicolo carico;

2.7. *«linea di base»*: una linea determinata come segue:

la linea di base è la traccia geometrica dei punti di tangenza di un cono ad asse verticale di altezza non definita, che abbia un semiangolo di 15°, che è spostato intorno alla superficie esterna del veicolo carico in modo da rimanere a contatto con la superficie esterna della carrozzeria nel punto più basso possibile.

Nel determinare la linea di base non si deve tener conto dei tubi di scappamento, delle ruote, né di altri dispositivi meccanici funzionali predisposti sulla parte inferiore della carrozzeria, quali le sedi di sollevamento del martinetto, le sospensioni o gli attacchi per il traino in caso di guasto. Si suppone che gli spazi esterni dei passaggi delle ruote siano continuati da una superficie immaginaria che prolunghi senza soluzione di continuità la superficie esterna adiacente. Nel fissare la linea di base si terrà conto del paraurti anteriore. A seconda del tipo di veicolo, la traccia della linea di base si può trovare all'estremità dell'angolo esterno della sezione del paraurti oppure nella fiancata al di sotto del paraurti stesso. Se esistono contemporaneamente due o più punti di contatto, la linea di base verrà determinata dal punto di contatto più basso:

2.8. *«raggio di curvatura»*: il raggio dell'arco di cerchio che più si avvicina alla forma arrotondata della parte in questione;

2.9. *«veicolo carico»*: il veicolo con la massa massima tecnicamente ammissibile e con la distribuzione della massa sugli assi prevista dal costruttore.

(¹) GU n. L 267 del 19. 10. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/630/CEE (GU n L 241 del 6. 12. 1990, pag 20).

3. PRESCRIZIONI GENERALI

3.1. La presente direttiva non riguarda le parti della «superficie esterna» del veicolo che, qualora il veicolo sia vuoto, con le porte, le finestre, gli sportelli di accesso. ecc. chiusi, si trovano:

3.1.1. ubicate all'esterno di una zona che abbia come limite superiore un piano orizzontale situato 2,00 m sopra il suolo e come limite inferiore o il piano di riferimento previsto al punto 2 6, oppure la linea di base prevista al punto 2.7, a scelta del costruttore, oppure

3.1 2 ubicate in una zona quale definita al punto 3.1.1 in modo tale che, in condizione statica, esse non possano entrare in contatto con una sfera di un diametro di 100 mm.

3 1 3. Se il piano di riferimento rappresenta il limite inferiore della zona, si terrà anche conto delle parti del veicolo situate al di sotto del piano di riferimento poste tra due piani verticali, uno dei quali tocchi la superficie esterna del veicolo e l'altro posto parallelamente al piano ad una distanza di 80 mm verso l'interno del veicolo a partire dal punto in cui il piano di riferimento tocca la carrozzeria del veicolo.

3.2. La «superficie esterna» del veicolo non deve presentare, rivolte all'esterno, parti che potrebbero ostacolare i pedoni, i ciclisti o i motociclisti.

3.3. La superficie esterna del veicolo non deve presentare, rivolte all'esterno, parti spigolose o taglienti, né sporgenze estene che per la loro forma, le loro dimensioni, il loro orientamento o la loro durezza potrebbero aumentare il rischio o la gravità delle lesioni corporali subite da una persona urtata o sfiorata dalla carrozzeria in caso di scontro.

3.4. Le parti sporgenti della superficie esterna, costituite da un materiale la cui durezza non superi i 60 Shore A, possono avere un raggio di curvatura inferiore ai valori prescritti al punto 4 sotto.

4. PRESCRIZIONI SPECIFICHE

4.1. **Motivi ornamentali, simboli commerciali, lettere e numeri di indicazioni commerciali**

4.1.1. I motivi ornamentali, i simboli commerciali, le lettere e numeri d'indicazioni commerciali non devono avere un raggio di curvatura inferiore a 2,5 mm. Questo requisito non si applica alle parti che non sporgono meno di 5 mm dalla superficie circostante; in questo caso, gli angoli orientati verso l'esterno devono essere smussati.

4 1.2 I motivi ornamentali, i simboli commerciali, le lettere e i numeri di indicazioni di natura commerciale, che sporgono più di 10 mm dalla superficie circostante, devono rientrare, staccarsi o piegarsi sotto una forza di 10daN esercitata in una direzione qualsiasi sul loro punto più sporgente, su un piano approssimativamente parallelo alla superficie sulla quale sono montati Per applicare la forza di 10daN deve essere usato un pistone dall'estremità piatta avente un diametro non superiore a 50 mm In caso di impossibilità deve essere usato un metodo equivalente Una volta che i motivi ornamentali sono rientrati, si sono staccati o piegati, le parti restanti non devono sporgere più di 10 mm e non devono presentare angoli appuntiti, taglienti o spigoli vivi

4 2. **Visiere e incorniciature dei proiettori**

4 2.1. Le visiere e incorniciature sporgenti sono ammesse sui proiettori a condizione che non sporgano più di 30 mm rispetto alla superficie esterna del vetro del proiettore e che il loro raggio di curvatura non sia in nessun punto inferiore a 2,5 mm.

4.2.2. I proiettori retrattili devono rispondere alle disposizioni del punto 4.2.1, sia in posizione di funzionamento che rientrati

4 2.3. Le disposizioni del punto 4.2.1 non si applicano ai proiettori incastrati nella carrozzeria, né ai proiettori sormontati dalla carrozzeria, a condizione che la carrozzeria risponda alle disposioni del punto 3 2.

4 3. **Griglie**

Le parti delle griglie devono presentare un raggio di curvatura:

— non inferiore a 2,5 mm se la distanza tra le parti adiacenti è superiore a 40 mm,

— non inferiore a 1 mm se la distanza oscilla tra 25 e 40 mm,

— non inferiore a 0,5 mm se la distanza è inferiore a 25 mm

4.4. **Tergicristalli del parabrezza e dei proiettori anteriori**

4.4.1. I tergicristalli del parabrezza e dei proiettori anteriori devono essere fissati in maniera tale che l'albero portante sia ricoperto da un elemento protettore che abbia un raggio di curvatura non inferiore a 2,5 mm e un'area di superficie non inferiore a 150 mm², misurata nella proiezione di una sezione che non disti più di 6,5 mm dal punto più sporgente.

4.4.2. I punti di aggancio dei lavavetri e dei tergicristalli dei proiettori anteriori devono avere un raggio di curvatura non inferiore a 2,5 mm. I punti di aggancio che presentano una sporgenza inferiore a 5 mm devono avere gli angoli esterni smussati.

4.5. **Parti protettive (paraurti)**

4.5.1. Le estremità delle parti protettive anteriori devono incurvarsi verso la superficie esterna della carrozzeria.

4.5.2. Gli elementi costitutivi dei paraurti anteriori devono essere progettati in modo che tutte le superfici rigide rivolte verso l'esterno abbiano un raggio di curvatura minimo di 5 mm.

4.5.3. I ganci o argani per il traino non devono sporgere oltre la superficie più esterna del paraurti. Gli argani possono tuttavia sporgere oltre la superficie più esterna del paraurti a condizione che, quando non sono utilizzati, essi siano ricoperti da una superficie protettiva avente un raggio di curvatura minimo di 2,5 mm.

4.5.4. Le prescrizioni del punto 4.5.2 non si applicano alle parti dei paraurti, oppure alle parti montate o inserite nei paraurti che sporgono meno di 5 mm. Gli angoli delle parti che sporgono meno di 5 mm devono essere smussati. Per quanto riguarda le parti montate sui paraurti e contemplate in altri punti della presente direttiva, rimangono d'applicazione le prescrizioni specifiche contenute nella direttiva.

4.6. **Maniglie, cerniere e pulsanti delle porte, cofani, sportelli, sportelli di ventilazione e maniglie**

4.6.1. Le parti summenzionate non devono sporgere di oltre 30 mm per i pulsanti, di 70 mm per le maniglie e le maniglie dei cofani e di 50 mm in tutti gli altri casi. Tali parti devono avere un raggio di curvatura minimo di 2,5 mm.

4.6.2. Se le maniglie delle porte laterali sono del tipo girevole, devono soddisfare uno dei requisiti seguenti:

4.6.2.1. nel caso di maniglie che ruotano parallelamente al piano della porta, l'estremità aperta della maniglia deve essere orientata verso la parte posteriore. Detta estremità deve essere incurvata verso il piano della porta, defilarsi dietro un bordo protettivo o essere alloggiata in un alveolo;

4.6.2.2. le maniglie che ruotano verso l'esterno in una direzione non parallela al piano della porta devono, in posizione di chiusura, defilarsi dietro un bordo protettivo od essere alloggiate in un alveolo. L'estremità aperta deve essere orientata verso la parte posteriore o verso il basso. Le maniglie non conformi a quest'ultima prescrizione possono nondimeno essere autorizzate se sussistono le condizioni seguenti:

— sono munite di un sistema di richiamo indipendente,

— non sporgono di oltre 15 mm in caso di mancato funzionamento del sistema di richiamo;

— nella posizione di apertura presentano un raggio di curvatura minimo di 2,5 mm (questa prescrizione non si applica se la proiezione nella posizione di apertura massima è inferiore a 5 mm; in questo caso i bordi delle parti esterne devono essere smussati);

— la superficie della loro estremità libera, misurata ad una distanza non superiore a 6,5 mm dal punto più sporgente, non è inferiore a 150 mm².

4.7. **Predellini**

Gli angoli dei predellini e dei gradini devono essere arrotondati.

4.8. **Deflettori laterali per l'aria e la pioggia e deflettori aria per finestrino**

Gli angoli rivolti verso l'esterno devono avere un raggio di curvatura minimo di 1 mm.

4.9. **Spigoli di lamiera**

Gli spigoli di lamiera sono ammessi a condizione che i loro bordi siano incurvati verso la carrozzeria in modo che non possano entrare in contatto con una sfera di 100 mm di diametro, oppure che siano ricoperti da un elemento protettore avente un raggio di curvatura minimo di 2,5 mm.

4.10. **Dadi delle ruote, coprimozzi ed altre coperture protettive**

4.10.1. I dadi delle ruote, i coprimozzi e le altre coperture protettive non devono presentare sporgenze spigolose o taglienti.

4.10.2. Quando il veicolo procede in linea retta, nessuna parte delle ruote, fatta eccezione dei pneumatici, situata al di sopra del piano orizzontale che passa attraverso il loro asse di rotazione, deve sporgere al di là della proiezione verticale, su un piano orizzontale, dell'angolo della superficie della carrozzeria sopra la ruota. Tuttavia, qualora esigenze funzionali lo giustifichino, le coperture di protezione che ricoprono i dadi delle ruote e i mozzi possono sporgere al di là della proiezione verticale dell'angolo della superficie della carrozzeria sopra la ruota, a condizione che il raggio di curvatura della superficie della parte sporgente sia almeno di 5 mm e che la sporgenza, in rapporto alla proiezione verticale dell'angolo della superficie della carrozzeria sopra la ruota, non superi in nessun caso 30 mm.

4.10.3. Le coperture di protezione di cui al punto 4.10.2 devono essere previste quando i bulloni o i dadi sporgono oltre la sporgenza della superficie esterna del pneumatico (la parte del pneumatico ubicata sopra il piano orizzontale che attraversa l'asse di rotazione della ruota).

4.11. **Sede di sollevamento per martinetto e tubi di scappamento**

4.11.1. Le eventuali sedi di sollevamento per martinetto e i tubi di scappamento non debbono sporgere di oltre 10 mm rispetto alla proiezione verticale della linea di base oppure alla proiezione verticale dell'intersezione tra il piano di riferimento e la superficie esterna del veicolo.

4.11.2. Fatto salvo il punto 4.11.1, il tubo di scappamento può sporgere di oltre 10 mm a condizione che i suoi bordi siano arrotondati alle estremità con un raggio di curvatura minimo di 2,5 mm.

4.12. Le sporgenze e le distanze devono essere misurate secondo le prescrizioni dell'allegato III.

5. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

5.1. La domanda di omologazione CEE delle sporgenze esterne di un determinato tipo di veicolo è presentata dal costruttore del veicolo o dal suo rappresentante debitamente autorizzato.

5.2. La domanda è corredata dei documenti seguenti in triplice copia:

5.2.1. una descrizione del tipo di veicolo, delle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina, compresi i particolari di cui all'allegato III, nonché la documentazione richiesta in virtù dell'articolo 3 della direttiva 70/156/CEE;

5.2.2. fotografie della parte anteriore e delle parti laterali del veicolo;

5.2.3. schemi della superficie esterna contenenti le sporgenze esterne, il punto R, il piano di riferimento o la linea di base, che, a parere del servizio tecnico, sono necessari per dimostrare che sono soddisfatte le condizioni dei punti 3 e 4.

5.3. Il richiedente deve presentare al servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione:

5.3.1. un modello del veicolo del tipo che deve essere omologato e le parti del veicolo ritenute necessarie per effettuare i controlli e le prove prescritti dalla presente direttiva;

5.3.2. su richiesta del servizio tecnico, parte e campioni dei materiali utilizzati.

6. OMOLOGAZIONE CEE

Se il veicolo presentato per omologazione soddisfa le condizioni stabilite al punto 5 e risponde alle prescrizioni di cui ai punti 3 e 4, è rilasciata l'omologazione CEE con un certificato corrispondente al modello del certificato dell'allegato IV.

A richiesta del costruttore, i veicoli della categoria N1 possono essere omologati, per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina, in base alle prescrizioni tecniche della direttiva 74/483/CEE (¹).

7. ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE CEE

7.1. Qualsiasi modifica del tipo di veicolo o delle sue sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina deve essere comunicata al servizio amministrativo che ha proceduto all'omologazione del tipo di veicolo. Il servizio amministrativo può, secondo il caso·

7.1.1. ritenere che le modifiche effettuate non hanno ripercussioni negative di rilievo e che in ogni modo il veicolo soddisfa le condizioni;

7.1.2. oppure richiedere un nuovo verbale di prova al servizio tecnico responsabile delle prove.

7.2. L'autorità competente a rilasciare l'estensione dell'omologazione assegna all'estensione un numero di serie nel certificato di omologazione di cui all'allegato IV.

(¹) GU n. L 266 del 2. 10 1974, pag 4.

ALLEGATO II

MISURA DELLE SPORGENZE E DELLE DISTANZE

1. METODO PER MISURARE LA DIMENSIONE DELLA SPORGENZA DI UN ELEMENTO MONTATO SULLA SUPERFICIE ESTERNA

1.1. Le dimensioni della sporgenza di un elemento montato su un pannello convesso possono essere misurate direttamente oppure mediante riferimento al disegno di un'adeguata sezione dell'elemento in posizione montata.

1.2. Se la misurazione semplice non è possibile, la dimensione della sporgenza di un elemento montato su un pannello non convesso deve essere determinata mediante la variazione massima della distanza tra la linea di riferimento del pannello e il centro di una sfera di diametro di 100 mm quando la sfera viene spostata rimanendo in continuo contatto con l'elemento. La figura 1 mostra un esempio dell'impiego di questo procedimento.

1.3. Per le maniglie, la sporgenza deve essere misurata con riferimento ad un piano che attraversa il punto di attacco. La figura 2 ne mostra un esempio.

2. METODO PER MISURARE LA SPORGENZA DELLE VISIERE E DELLE CORNICI DEL PROIETTORE

2.1. La sporgenza rispetto alla superficie esterna del proiettore viene misurata orizzontalmente partendo dal punto di contatto di una sfera avente diametro di 100 mm, come illustrato nella figura 3.

3. METODO PER DETERMINARE LA DISTANZA TRA GLI ELEMENTI DELLA GRIGLIA

3.1. La distanza fra gli elementi di una griglia viene determinata dalla distanza tra due piani che passano per i punti di contatto della sfera e che sono perpendicolari alla linea che congiunge questi punti di contatto Le figure 4 e 5 mostrano esempi dell'impiego di questo procedimento.

Figura 1
h
Figura 2
maniglia
h
carrozzeria
Figura 3
Misura delle sporgenze
(in direzione orizzontale)
visiera
100 mm Ø
Vetro del proiettore
Figura 4
Misura dell'intervallo
100 mm Ø
Parti di
griglia
Figura 5
Misura dell'intervallo
100 mm Ø

ALLEGATO III

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA (a)

Le seguenti informazioni sono fornite, se del caso, in triplice copia e devono contenere un sommario del contenuto. Gli eventuali disegni sono presentati in scala appropriata e con sufficienti particolari su un foglio di formato A4 oppure piegato in formato A4. Le eventuali fotografie devono essere sufficientemente particolareggiate.

Se i sistemi, le componenti o le unità tecniche hanno funzioni a comando elettronico, devono essere fornite le informazioni relative.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (ragione sociale del costruttore): ....

0.2. Tipo e denominazione(i) commerciale(i) generale(i): ....

0.3. Modalità di identificazione del tipo, se contrassegnata sul veicolo (b): ....

0.3.1. Ubicazione: ....

0.4. Categoria (c): ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.6. Posizione e metodo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari

0.6.1. Sul telaio: ....

0 6.2. Sulla carrozzeria: ....

0.8. Indirizzo degli stabilimenti di montaggio: ....

1. CARATTERISTICHE GENERALI DI COSTRUZIONE DEL VEICOLO

1 1 Fotografie o disegni d'un veicolo tipo: ....

1.2 Schema delle dimensioni dell'intero veicolo: ....

1.3. Numero di assi e ruote: ....

1.3.2. Posizione e numero delle ruote con sterzo: ....

1.7. Cabina di guida (sporgente o normale): ....

2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm) (se del caso, fare riferimento ai disegni)

2.3. Carreggiata/e e larghezza/e di ciascun asse: ....

2 3.1. Carreggiata di ciascun asse con sterzo (i): ....

2.4. Categoria delle dimensioni del veicolo (generale):

2.4.1. Per il telaio senza carrozzeria:

2.4.1.2. Larghezza (k): ....

2.4.1.3. Altezza a vuoto (¹) (per le sospensioni regolabili in altezza indicare la posizione di marcia normale): ....

2.4.1.4. Sbalzo anteriore (m): ....

2.4.1.6. Altezza minima dal suolo (come definita al punto 4.5.4 della sezione A dell'allegato II): ....

2.4.2. Per il telaio con carrozzeria:

2.4.2.2. Larghezza (k): ....

2.4.2.3. Altezza a vuoto (¹) (per le sospensioni regolabili in altezza indicare la posizione di marcia normale): ....

(a) Per le note in calce, vedi allegato I della direttiva 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE (GU n L 225 del 10 8 1992, pag 1).

2.4.2.4. Sbalzo anteriore (m): ....

2.4.2.6. Altezza minima dal suolo (come definita al punto 4.5.4 della sezione A dell'allegato II): ....

....

2.6. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia, oppure massa del telaio cabinato, qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria (compreso liquido di raffreddamento, lubrificante, carburante, ruota di scorta, attrezzatura e conducente) (o) (massa massima e minima per ogni versione): ....

2.6.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi e, in caso di semirimorchio, o di rimorchio con asse centrale, carico gravante sulla selletta di aggancio (massa massima e minima per ciascuna versione):

2.8. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (massa massima e minima per ogni versione) (y): ....

2.8.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi e, in caso di semirimorchio, o di rimorchio con asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massa massima e minima per ogni versione): ....

....

2.9. Massa massima tecnicamente ammissibile per ogni asse e, in caso di semirimorchio, o di rimorchio con asse centrale, carico gravante sulla selletta di aggancio, dichiarati dal costruttore: ....

5. ASSI

5.1. Disegno di ogni asse con l'indicazione dei materiali e l'indicazione facoltativa della marca e del tipo: ....

6. SOSPENSIONE

6.1. Disegno degli organi di sospensione: ....

6.2. Tipo e natura della sospensione di ciascun asse o di ciascuna ruota: ....

6.2.1. Regolazione del livello: sì/no (1)

6.3. Caratteristiche degli elementi elastici della sospensione (natura, caratteristiche dei materiali e dimensioni): ....

6.6. Pneumatici e ruote

6.6.1. Combinazione/i pneumatici/ruote

(per i pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l'indice di capacità di carico minima, il simbolo di categoria di velocità minima; per le ruote, indicare la/le dimensione/i del cerchio e la/le scentratura/e)

6.6.1.1. Asse n. 1: ....

6.6.1.2. Asse n. 2: .... ecc.

6.6.3. Pressione (i) dei pneumatici raccomandata(e) dal costruttore: ....

9.11. Sporgenze esterne: ....

9.11.1. Descrizione generale (disegno o fotografie) indicante l'ubicazione degli elementi sporgenti:

9.11.2. Disegni o fotografie degli elementi, quali montanti di porte e finestre, griglie di entrata dell'aria, griglia del radiatore, grondaie di scorrimento della pioggia, maniglie, guide di scorrimento, valvole, cardini e serrature delle porte, ganci, anelli, boccole, stemmi, emblemi e applicazioni ornamentali, e ogni altra sporgenza o parte esterna della superficie esterna che possa essere considerata essenziale (per esempio: l'impianto di illuminazione). Se le componenti indicate nella frase che precede non sono essenziali, ai fini della documentazione possono essere sostituite da fotografie, corredate eventualmente delle dimensioni o di un testo illustrativo: ....

9.11.3. Disegni delle parti della superficie esterna ai sensi del punto 6.9.1 dell'allegato I della direttiva 74/483/CEE: ....

9.11.4. Disegno di paraurti: ....

9.11.5. Disegno della linea di base: ....

(1) Cancellare le diciture inappropriate.

9.16. Copertura delle ruote: ....

9.16.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto concerne la copertura delle ruote: ....

9.16.2. Disegni particolareggiati degli elementi che ricoprono le ruote e della loro posizione sul veicolo con indicazione dei valori precisati nella figura 1 dell'allegato I della direttiva 74/549/CEE, tenendo conto delle combinazioni estreme pneumatici/ruote: ....

9.17. Targhe e iscrizioni regolamentari

9.17.1. Fotografie o disegni indicanti l'ubicazione delle targhe e iscrizioni regolamentari e del numero di telaio: ....

9.17.2. Fotografie o disegni della parte ufficiale delle targhe e iscrizioni (per esempio, con indicazione delle dimensioni): ....

9.17.3. Fotografie o disegni del numero di telaio (per esempio, con indicazione delle dimensioni):

9.17.4. Certificato del costruttore che attesta il rispetto delle prescrizioni dell'allegato I, punto 3 della direttiva 76/114/CEE: ....

9.17.4.1. Significato dei caratteri utilizzati nella seconda e, se del caso, terza parte, per soddisfare le prescrizioni del punto 3.1.1.2: ....

9.17.4.2. Se nella seconda parte sono utilizzati caratteri per soddisfare le prescrizioni del punto 3.1.1.3, indicare tali caratteri: ....

....

ALLEGATO IV

MODELLO

[formato massimo: A 4 (210 × 297 mm)]

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CEE

(Veicolo)

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

— l'omologazione ([1])

— l'estensione dell'omologazione ([1])

— il rifiuto dell'omologazione ([1])

— la revoca dell'omologazione ([1])

di un tipo di veicolo per quanto riguarda la direttiva 92/104/CEE relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N.

Numero omologazione CEE: .... **Numero estensione:** ....

PARTE PRIMA

0. GENERALITÀ

0.1. Marca (nome del costruttore): ....

0.2. Tipo e denominazione commerciale generale: ....

0.3. Modalità di identificazione del tipo, se riportate sul veicolo ([2]):

0.3.1. Ubicazione di tali contrassegni: ....

0.4. Categoria del veicolo ([3]): ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base: ....

Nome e indirizzo del costruttore responsabile dell'esecuzione dell'ultima fase di costruzione del veicolo: ....

0.8. Nome/i e indirizzo/i degli stabilimenti di montaggio: ....

([1]) Cancellare le diciture inappropriate.

([2]) Se le modalità di identificazione del tipo contengono caratteri non appropriati ai fini della descrizione dei tipi di veicolo contemplati dal presente certificato di omologazione, detti caratteri devono essere contraddistinti nella documentazione con il segno «?» (per esempio: abc ??123??).

([3]) Come indicato alla nota (b) dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE

PARTE SECONDA

1. Informazioni complementari per un determinato telaio veicolo, cabina/veicolo completo con carrozzeria ([1])

1.1. Tipo di cabina (sporgente o normale): ....

1.2. Larghezza della cabina del veicolo: .... mm

1.3. Altezza della cabina del veicolo: .... mm

1.4. Massa massima tecnicamente ammissibile .... t

1.5. Masse massime tecnicamente ammissibili sullo/sugli asse/i anteriore/i

1.5.1. 1. Asse: .... t

1.5.2. 2. Asse: .... t

1.5.3. 3. Asse ([1]): .... t

1.6. Dimensioni ruote/pneumatici: ....

2. Dipartimento tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove ....

....

3. Data del verbale di prova: ....

4. Numero del verbale di prova: ....

5. Motivo/i dell'estensione dell'omologazione (se del caso): ....

6. Eventuali osservazioni: ....

6.1. Il tipo di veicolo, compresa la carrozzeria, soddisfa i requisiti tecnici della direttiva 70/156/CEE: sì/no ([1])

7. Luogo e data: ....

9. Firma: ....

10. Alla presente è allegato un elenco dei documenti che compongono il fascicolo di omologazione depositati presso l'ufficio amministrativo che ha concesso l'omologazione (possono essere ottenuti su richiesta).

([1]) Cancellare le diciture inappropriate

94A1262

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 febbraio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde con sede in Milano;

Vista la delibera del 7 febbraio 1994 con la quale la commissione centrale di beneficenza della predetta Fondazione ha approvato:

la modifica dell'art. 10, commi 1 e 2; dell'art. 12, commi 1 e 2; dell'art. 13; dell'art. 14, comma 1; dell'art. 15, commi 5 e 7; dell'art. 17, commi 3 e 6;

l'inserimento dell'art. 28 nel titolo VI delle disposizioni transitorie;

l'abrogazione del comma 3 dell'art. 3 e del comma 3 dell'art. 10;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate all'art. 10, commi 1 e 2; all'art. 12, commi 1 e 2; all'art. 13; all'art. 14, comma 1; all'art. 15, commi 5 e 7; all'art. 17, commi 3 e 6, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Sono approvate, altresì, le modifiche concernenti l'abrogazione del comma 3 dell'art. 3 e del comma 3 dell'art. 10, nonché l'inserimento dell'art. 28 nel titolo VI delle disposizioni transitorie come da testo allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 3.

Partecipazioni

1. [Invariato].
2. [Invariato].

-. [Abrogato].

3. (Testo originario n. 4) [Invariato].

Art. 10.

Composizione della commissione centrale di beneficenza

1. La commissione centrale di beneficenza è composta da diciannove commissari che sono nominati come segue:

tre dal consiglio provinciale di Milano;

tre dal consiglio comunale di Milano;

uno per ciascuno dai consigli provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Novara, Pavia, Sondrio, Varese;

uno dal consiglio regionale della regione Lombardia;

tre dalla stessa commissione centrale di beneficenza con le modalità stabilite dall'art. 15, comma 7.

2. La commissione centrale di beneficenza nomina nel proprio ambito, con le modalità stablite dall'art. 15, comma 7, il presidente e due vice presidenti.

-. [Abrogato].

3. (Testo originario n. 4) [Invariato].
4. (Testo originario n. 5) [Invariato].
5. (Testo originario n. 6) [Invariato].
6. (Testo originario n. 7) [Invariato].

Art. 12.

Durata in carica

1. I commissari durano in carica cinque anni dalla data di assunzione della carica e possono essere confermati.

2. Il presidente e i due vice presidenti durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di commissari.

3. [Invariato].

4. [Invariato].

Art. 13.

Indennità

1. Al presidente, ai vice presidenti, ai componenti la commissione centrale di beneficenza nonché ai membri del collegio sindacale spettano, oltre al rimborso delle spese, un compenso fisso annuo ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dei relativi organi collegiali, nella misura che verrà determinata dalla commissione centrale di beneficenza con l'assenso del Ministro del tesoro.

Art. 14.

Competenze della commissione centrale di beneficenza

1. [Invariato]:

1) [Invariato];

2) nominare i tre commissari di propria competenza di cui all'art. 10, comma 1;

3) nominare tra i propri componenti il presidente e i due vice presidenti a sensi dell'art 10 comma 2

4) (testo originario n 2) [Invariato]

5) (testo originario n 3) [Invariato]

6) (testo originario n 4) [Invariato].

7) (testo originario n 5) [Invariato].

8) (testo originario n 6) [Invariato].

9) (testo originario n 7) [Invariato].

10) (testo originario n 8) [Invariato]

2 *(Omissis)*

Art 15

Funzionamento della commissione centrale di beneficenza

[Invariato]

5 Per la validità delle deliberazioni, escluse quelle di cui ai successivi commi 6 e 7, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi quindi dal computo gli astenuti

6 [Invariato]

7 Le deliberazioni relative ad ogni singola nomina concernenti, ai sensi dell'art 10, il presidente i vice presidenti ed i membri della commissione centrale di beneficenza sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica Qualora non venga raggiunta la predetta maggioranza si procederà ad una nuova votazione riguardante le due persone che hanno ottenuto alla prima votazione, il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, anche più di due persone Ove anche dopo tale votazione, non si ottenga il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica si procederà ad altra votazione in cui verrà nominato chi ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, non prevalendo il voto di chi presiede l'adunanza, si procederà ad ulteriore votazione con lo stesso criterio In caso di parità tra due o più nominativi, anche dopo quest'ultima votazione, si intenderà nominato tra gli stessi colui che ha maggiore anzianità di carica nell'organo e in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età

8 (Testo originario n 7) [Invariato]

9 (Testo originario n 8) [Invariato]

10 (Testo originario n 9) [Invariato]

11 (Testo originario n 10) [Invariato]

12 (Testo originario n 11) [Invariato]

13 (Testo originario n 12) [Invariato]

Art 17

Funzioni del presidente

(Omissis)

3 Fermo restando quanto previsto al comma precedente il presidente potrà inoltre sempre nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, sentito il segretario generale assumere con immediata efficacia verso i terzi, le determinazioni di cui all art 14, n 7, nonché, ove non già a lui delegate quelle di cui all'art 14, n 10 sottoponendo le decisioni assunte per la ratifica alla commissione centrale nella sua prima adunanza

4 [Invariato]

5 [Invariato]

6 In caso di assenza o di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente anziano ai sensi dell'art 15, comma 10, nel caso di assenza o impedimento di entrambi ed anche dell'altro vice presidente le funzioni sono adempiute da un commissario nell'ordine di anzianità di cui al citato articolo

7 [Invariato]

N B — La variazione è limitata ai soli richiami degli articoli 14, n 5, 14, n 8, 15, comma nono, la cui numerazione è mutata per effetto delle modifiche apportate ai suddetti articoli 14 e 15

Art 27

Efficacia

[Invariato]

Art 28

Decorrenza della competenza della commissione centrale di beneficenza alla nomina di tre commissari

La commissione centrale di beneficenza provvederà alla nomina dei membri di sua competenza, come previsto dall'art. 10, comma 1, via via che cessaranno dalla carica quelli nominati dal Ministro del tesoro, in base alla previgente normativa

94A1278

DECRETO 22 febbraio 1994

Approvazione del nuovo modello delle situazioni periodiche dell'istituto di emissione (mod. 7 C.G.).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni,

Vista la nota n. 30276 in data 4 febbraio 1994 dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio ragioneria;

Considerata l'opportunità di adottare un nuovo modello per le situazioni periodiche delle operazioni dell'istituto di emissione in sostituzione del mod. 7 C.G. attualmente in essere;

Decreta:

È approvato il modello di cui all'acceluso schema, per la compilazione della situazione dell'istituto di emissione (mod. 7 C.G.) da trasmettere al Ministero del tesoro anche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente

ORO
- I In cassa . . . L.
- II In deposito all'estero . . . »

CREDITI IN ORO . . . L.

CASSA . . . »

RISCONTI E ANTICIPAZIONI
- I Risconto di portafoglio:
  - ordinario . . . L.
  - ammassi . . . »
- II Anticipazioni:
  - in conto corrente . . . L.
  - a scadenza fissa . . . »
  - di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »
- III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.

EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.

ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA
- I ECU . . . L.
- II Altre attività:
  - biglietti e divise . . . L.
  - corrispondenti in conto corrente . . . »
  - depositi vincolati . . . »
  - diverse . . . »

CREDITI IN DOLLARI . . . L.

CREDITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE . . . »

UFFICIO ITALIANO CAMBI
- I Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.
- II Conti speciali . . . »

CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »

CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »

TITOLI DI PROPRIETÀ
- I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:
  - di mercato in libera disponibilità . . . L.
  - per investimento delle riserve statutarie . . . »
  - per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »
- II Titoli di società ed enti:
  - per investimento delle riserve statutarie . . . L.
  - per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »
- III Azioni e partecipazioni:
  - di società ed enti controllati:
    - *a)* per investimento delle riserve statutarie . L.
    - *b)* per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »
  - di società ed enti collegati:
    - *a)* per investimento delle riserve statutarie . L.
    - *b)* per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »
  - di altre società ed enti:
    - *a)* per investimento delle riserve statutarie . L.
    - *b)* per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »

FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.

IMMOBILI
- I Ad uso degli uffici . . . L.
- II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »

ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.

MOBILI E IMPIANTI
- I Mobili . . . L.
- II Impianti . . . »
- III Monete e collezioni . . . »

PARTITE VARIE
- I Biglietti banca in fabbricazione . . . L.
- II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:
  - completati . . . L.
  - in allestimento . . . »
- III Oneri pluriennali in ammortamento . . . L.
- IV Debitori diversi . . . »
- V Altre . . . »

RATEI . . . L.

RISCONTI . . . »

SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »

L.

CONTI D'ORDINE
- I Titoli e altri valori:
  - a garanzia . . . L.
  - altri . . . »
- II Depositari di titoli e valori:
  - interni . . . L.
  - esteri . . . »
- III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.
- IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):
  - titoli . . . L.
  - corrispondenti interni . . . »
  - corrispondenti esteri . . . »
- V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):
  - titoli . . . L.
  - valute e lire . . . »
- VI Ordini in corso:
  - acquisti di valute . . . L.
  - lire a fronte vendite di valute . . . »
  - acquisti di titoli . . . »
  - lire a fronte vendite di titoli . . . »

TOTALE . . . L.

(*) T.Q.P. — Trattamento quiescenza personale

Il Governatore: FAZIO

94A1279

PASSIVO				DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE			L.		
VAGLIA CAMBIARI			»		
ALTRI DEBITI A VISTA					
I Ordini di trasferimento	L.				
II Altri	»				
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE					
I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L.				
II Di altri enti	»				
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L.				
II A garanzia emissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita	»				
III Conti vincolati investimenti all'estero	»				
IV Società costituende	»				
V Altri	»				
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE			L.		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO			»		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA			»		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.			»		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO					
I Depositi in valuta estera	L.				
II Conti dell'estero in lire	»				
III Altre	»				
DEBITI IN ECU			L.		
DEBITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE			»		
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			»		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO			»		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)					
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.				
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»				
III Svalutazione portafoglio	»				
IV Oscillazione cambi	»				
V Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. c) T.U.I.R.	»				
VI Oscillazione titoli	»				
VII Copertura perdite eventuali	»				
VIII Assicurazione danni	»				
IX Ricostruzione immobili	»				
X Rinnovamento impianti	»				
XI Imposte	»				
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»				
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»				
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»				
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI			L.		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI			»		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI			»		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R.			»		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI			»		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI			»		
PARTITE VARIE					
I Creditori diversi	L.				
II Altre	»				
RATEI			L.		
RISCONTI			»		
CAPITALE SOCIALE			»		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO			»		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO			»		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72			»		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408			»		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413			»		
UTILE NETTO DA RIPARTIRE			»		
RENDITE DELL'ESERCIZIO			»		
			L.		
CONTI D'ORDINE					
I Depositanti di titoli ed altri valori		L.			
II Titoli e valori presso terzi		»			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto		»			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):					
titoli	L.				
valute e lire	»				
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):					
titoli	L.				
corrispondenti interni	»				
corrispondenti esteri	»				
VI Ordini in corso:					
lire a fronte acquisti di valute	L.				
vendite di valute	»				
lire a fronte acquisti di titoli	»				
vendite di titoli	»				
TOTALE...			L.		

Il Ragioniere generale: PONTOLILLO

DECRETO 24 febbraio 1994

Proroga del termine di cui al decreto ministeriale 12 ottobre 1993 entro il quale le obbligazioni della Cassa depositi e prestiti non assegnate e le somme non utilizzate dal commissario liquidatore dell'EFIM devono essere, rispettivamente, depositate e restituite alla Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM», e successive modificazioni ed integrazioni,

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, il quale, per le finalità di cui allo stesso articolo, autorizza la Cassa depositi e prestiti ad emettere obbligazioni e a contrarre prestiti per un controvalore di non meno di lire 9.000 miliardi e comunque nei limiti della compatibilità di bilancio di cui al comma 9 del medesimo articolo;

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1993, recante: «Condizioni di scadenza e di tasso di interesse delle obbligazioni che la Cassa depositi e prestiti e autorizzata ad emettere ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione EFIM», e, in particolare l'art. 7, concernente le modalità di deposito delle obbligazioni presso le filiali della Banca d'Italia,

Visto il proprio decreto in data 12 ottobre 1993, n. 949335, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1993, concernente: «Integrazioni alle modalità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 2 marzo 1993, recante condizioni di scadenza e di tasso di interesse delle obbligazioni che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad emettere ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, di soppressione dell'EFIM» e, in particolare, il comma 4 in forza del quale, decorsi novanta giorni dalla messa a disposizione, le obbligazioni della Cassa depositi e prestiti devono essere depositate in specifico conto presso la Banca d'Italia intestato alla stessa Cassa e le somme in contanti non utilizzate devono essere dal commissario liquidatore restituite alla medesima Cassa;

Vista la lettera del 23 febbraio 1994, n. CL 290/94, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM, in relazione alla procedura di soddisfacimento dei creditori dell'EFIM secondo le modalità di cui ai citati decreti ministeriali del 2 marzo e del 12 ottobre 1993, nel far presente che una parte dei creditori non ha ancora provveduto al ritiro delle obbligazioni e delle eventuali somme in contanti di spettanza, ha richiesto di «prorogare di ulteriori novanta giorni i termini relativi all'incarico di pagamento affidato alla Banca commerciale italiana che, in base al citato decreto-legge del 12 ottobre 1993, allo stato, comprendono come ultimo giorno lavorativo il 25 febbraio 1994», e ciò al fine di favorire l'integrale soddisfacimento dei creditori;

Ritenuto opportuno di aderire alla sopra accennata richiesta del commissario liquidatore dell'EFIM;

Decreta:

Il termine di novanta giorni di cui al comma 4 del decreto del 12 ottobre 1993, entro il quale le obbligazioni della Cassa depositi e prestiti non assegnate agli aventi diritto e le somme in contanti non utilizzate dal commissario liquidatore devono essere, rispettivamente, depositate in specifico conto presso la Banca d'Italia intestato alla Cassa depositi e prestiti e restituite alla Cassa depositi e prestiti, è prorogato di novanta giorni.

Roma, 24 febbraio 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A1310

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 febbraio 1994

Proroga della gestione commissariale della FIRS italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative,

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visa la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1992, con il quale sono stati sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della FIRS italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a, con sede in Roma, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 576/1982, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991;

Visto il provvedimento in data 29 luglio 1992, con il quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha nominato il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della predetta FIRS italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.;

Visti i decreti ministeriali 30 luglio 1993 e 25 novembre 1993 con i quali sono stati prorogati i termini della gestione straordinaria della predetta FIRS italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S p.a.;

Vista la lettera dell'ISVAP in data 22 febbraio 1994, n. 4811 Ris. Pres. e la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private ad essa allegata riguardanti l'ulteriore proroga del periodo della gestione straordinaria della predetta FIRS italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p a.;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 23 febbraio 1994;

Ritenuto opportuno concedere una ulteriore proroga della gestione straordinaria della FIRS italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.;

Decreta:

Il termine della gestione straordinaria della FIRS italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, di cui al decreto ministeriale 25 novembre 1993, è prorogato di quarantacinque giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1994

Il Ministro: SAVONA

94A1352

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993 ed errata-corrige in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 64), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale».**

AVVERTENZA

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n 217

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Il comma 2 dell'art 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 ottobre 1993, n 431». Il D L n. 431/1993, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1993)

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente decreto sono intese alla realizzazione degli obiettivi di politica industriale di cui alla direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee n. 90/684/CEE del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale ***(a)***, di seguito denominata «direttiva CEE».

(a) La direttiva CEE n. 90/684, relativa agli aiuti alla costruzione navale, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 380 del 31 dicembre 1990 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 dell'11 marzo 1991, 2ª serie speciale.

Art. 2.

1. Gli aiuti previsti nel presente decreto si riferiscono a lavori di costruzione di unità a scafo metallico o realizzate con materiali a tecnologia avanzata di seguito indicate:

a) navi mercantili di stazza lorda internazionale non inferiore alle 400 tonnellate o alle 150 tonnellate, se trattasi di navi passeggeri aventi a pieno carico ed alla massima potenza continuativa una velocità non inferiore ai 30 nodi;

b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 365 kW (500 cavalli vapore);

c) draghe semoventi ed altre navi per lavori in mare di stazza lorda non inferiore a 400 tonnellate, ad esclusione delle piattaforme di trivellazione.

2. Sono escluse dal campo d'applicazione del presente decreto le navi militari, le unità da diporto e quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade, nonché le unità da pesca commesse da armatori nazionali che non rientrino nei programmi di cui ai piani nazionali della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre e nei programmi comunitari di orientamento della flotta peschereccia.

3. Sono altresì esclusi i lavori di costruzione e trasformazione navale effettuati per conto dello Stato.

Art. 3.

1. Per le nuove costruzioni delle unità di cui all'articolo 2, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234 ***(a)***, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1994, un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 13 per cento per l'anno 1991 ed al 9 per cento per gli anni 1992 e 1993. La predetta percentuale è rispettivamente ridotta al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993 per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 10 milioni di ECU.

2. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva CEE ***(b)***, determina le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994.

3. Qualora la Commissione delle Comunità economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 4 della direttiva CEE ***(b)*** la concessione dell'aiuto è sospesa fino alla comunicazione agli interessati dell'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto.

4. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da Paesi in via di sviluppo, previa notifica alla CEE, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva CEE ***(b)*** e l'iniziativa sia conforme agli indirizzi di politica di cooperazione allo sviluppo di cui alla vigente normativa in materia.

5. Qualora, per l'acquisizione di una commessa relativa alla costruzione di unità di valore inferiore ai 10 milioni di ECU, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o più imprese di Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della Commissione delle Comunità economiche europee, può elevare l'aliquota di contribuzione applicabile per tali unità senza tuttavia superare l'aliquota prevista per le commesse di valore superiore ai 10 milioni di ECU, sempreché l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto è necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa.

6. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione.

(a) La legge n. 234/1989 reca «Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale». Il titolo IV di detta legge reca norme sull'istituzione degli albi speciali delle imprese navalmeccaniche, che sono:

1) l'Albo speciale delle imprese di costruzione navale;

2) l'Albo speciale delle imprese di riparazione navale;

3) l'Albo speciale delle imprese di demolizione navale.

(b) Si trascrive il testo dell'art. 4, paragrafi 3, 5 e 7, della direttiva CEE n. 90/684 citata nella nota ***(a)*** all'art. 1:

«Art. 4 *(Aiuti alla produzione connessi al contratto)*. — 1-2. *(Omissis)*.

3. Il massimale è riesaminato ogni dodici mesi o a intervalli più brevi, se richiesto da circostanze eccezionali, al fine di una sua progressiva riduzione. Nel riesaminare il massimale, la Commissione vigila affinché non si producano, in misura contraria agli interessi

comunitari, concentrazioni eccessive dell'attività di costruzione navale in specifici comparti di mercato. Il massimale di aiuto applicabile al contratto è costituito dal massimale vigente alla data della firma del contratto definitivo. Questa regola non si applica tuttavia alle navi consegnate dopo più di tre anni dalla data della firma del contratto definitivo. In tal caso il massimale applicabile al contratto è quello in vigore tre anni prima della consegna della nave.

La Commissione può prorogare il periodo di tre anni di cui al primo comma qualora ciò sia giustificato dalla complessità tecnica del progetto di costruzione navale in questione o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, serie e giustificabili le quali si ripercuotono sul programma di lavoro di un cantiere.

4. *(Omissis)*.

5. Gli aiuti concessi nell'ambito dei vari regimi di aiuti non devono comunque superare globalmente il massimale stabilito a norma del paragrafo 2. La concessione di singoli aiuti non deve essere preventivamente notificata alla Commissione né da questa autorizzata.

Tuttavia, quando vi sia concorrenza tra cantieri di differenti Stati membri per un determinato contratto, la Commissione richiede, su domanda di uno Stato membro, la notifica preventiva dei progetti di aiuto in questione. In tal caso la Commissione si pronuncia entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, tali progetti di aiuto non possono essere eseguiti senza l'autorizzazione della Commissione. Con la sua decisione, la Commissione accerta che l'aiuto previsto non condizioni gli scambi in misura contraria all'interesse comune.

6. *(Omissis)*.

7. Gli aiuti connessi alla costruzione e alla trasformazione navali, accordati come aiuti allo sviluppo ad un Paese in via di sviluppo, non sono soggetti al massimale. Essi possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché soddisfino le condizioni all'uopo stabilite dal gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE nell'accordo concernente l'interpretazione degli articoli 6, 7 e 8 dell'accordo di cui al paragrafo 6 del presente articolo nonché nelle clausole aggiuntive o rettificative di tale accordo.

Ogni singolo progetto di aiuto deve essere preventivamente notificato alla Commissione che verifica la specifica finalità di "sviluppo" contenuta nell'aiuto prospettato e si assicura che l'aiuto rientri nel campo di applicazione dell'accordo di cui al primo comma».

Art. 4.

1. Per le iniziative di trasformazione delle unità indicate all'articolo 2, rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese navalmeccaniche nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234 ***(a)***, per lavori commessi nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1994 un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 si riferiscono ai lavori di trasformazione navale riguardanti unità, indicate al comma stesso, aventi, prima della trasformazione, stazza lorda internazionale non inferiore alle 1.000 tonnellate, purché i lavori eseguiti comportino modifiche radicali del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione, delle cabine e servizi dei passeggeri ed abbiano valore contrattuale complessivo prima dell'aiuto non inferiore ai 2.500.000.000 di lire.

3. Con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 sono stabilite le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994.

4. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto.

5. Qualora, per l'assunzione di un'iniziativa di trasformazione navale, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o più imprese di Paesi non appartenenti alla Comunità europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della Commissione delle Comunità economiche europee, può elevare l'aliquota di contribuzione di cui al comma 1, senza tuttavia superare l'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 3, sempreché l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto è necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa.

(a) Per il titolo IV della legge n. 234/1989 si veda la nota ***(a)*** all'art. 3.

Art. 5.

1. Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto, ai sensi degli articoli 3 e 4, è effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale.

2. Il calcolo di cui al comma 1, relativamente ad eventuali atti aggiuntivi, è effettuato in via autonoma, prendendo in considerazione la data di stipula dei medesimi.

Art. 6.

1. L'aliquota massima di contributo applicabile alle iniziative di costruzione navale e trasformazione navale è quella in vigore alla data di stipulazione del contratto.

2. Nel caso di ultimazione dei lavori relativi all'unità oltre il termine di tre anni dalla data di stipula del contratto, si applica all'iniziativa l'aliquota contributiva massima in vigore tre anni prima della data di ultimazione dei lavori, salvo che la Commissione delle Comunità economiche cruopee consenta deroga ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva CEE ***(a)***.

3. Ai fini della determinazione del contributo per lavori di costruzione e trasformazione navale, gli atti aggiuntivi di cui al comma 3 dell'articolo 7, sono assoggettati alla percentuale di aiuto in vigore alla data della relativa pattuizione e sono oggetto di autonoma procedura di concessione, a cui si applicano le medesime disposizioni relative ai lavori originari, tenuto conto della natura ed entità delle lavorazioni aggiuntive.

(a) Per il testo del paragrafo 3 dell'art. 4 della direttiva CEE n. 90/684 si veda la nota ***(b)*** all'art. 3.

Art. 7.

1. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, le imprese interessate presentano domanda al Ministero della marina mercantile entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per i nuovi contratti entro quindici giorni della data di stipula degli stessi.

2. La domanda di concessione deve indicare:

a) il tipo e le caratteristiche tecniche dell'unità da costruire o trasformare;

b) la data presunta di inizio dei lavori e la presunta durata dei medesimi;

c) il prezzo dei lavori;

d) il committente.

3. Gli atti aggiuntivi comportanti lavori che determinino un aumento del valore dell'iniziativa, devono essere comunicati al Ministero della marina mercantile entro trenta giorni dalla data di conclusione della relativa pattuizione contrattuale, pena l'inammissibilità degli stessi al contributo di cui agli articoli 3 e 4.

4. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione, l'impresa e tenuta a presentare la relativa documentazione. Il rispetto dei termini previsti nel comma 1 è condizione di ricevibilità della domanda di concessione.

5. La domanda di cui al comma 1 è irricevibile, per le iniziative avviate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora le imprese interessate non abbiano provveduto a comunicare al Ministero della marina mercantile gli elementi di cui all'articolo 12 della direttiva CEE *(a)*. Per le iniziative avviate successivamente a tale data, all'atto della presentazione di ciascuna istanza di concessione, le imprese interessate sono tenute a presentare, debitamente compilata per la parte di competenza, la relazione sugli ordinativi e le consegne di navi mercantili di cui al modulo 1 allegato alla direttiva CEE *(a)*.

(a) Si trascrive il testo dell'art. 12 della direttiva CEE n. 90/684, già citata (per il modulo n. 1 allegato alla direttiva si veda nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 dell'11 marzo 1991, 2ª serie speciale).

«Art. 12. — 1. Per consentire alla Commissione di vigilare sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di cui ai capi II e III, gli Stati membri le trasmettono a suo uso esclusivo:

a) relazioni su ogni contratto di costruzione o trasformazione navali entro la fine del terzo mese successivo al mese della firma del contratto, con precisioni sul contributo finanziario accordato a favore del contratto, presentate conformemente al modulo n. 1 figurante in allegato;

b) relazioni conclusive su ogni contratto di costruzione o trasformazione navale entro la fine del mese successivo al mese di ultimazione, presentate conformemente al modulo n. 1 figurante in allegato, con particolari relativi al contributo finanziario accordato a favore del contratto;

c) relazioni semestrali — da presentare entro il 1° ottobre e entro il 1° aprile per i semestri precedenti — sugli aiuti concessi agli armatori e utilizzati per costruzione o trasformazione navali in un cantiere ubicato fuori dello Stato membro che concede l'aiuto, presentate conformememte al modulo n. 2 figurante in allegato;

d) relazioni annuali contenenti, quando la Commissione ne abbia fatto richiesta, precisioni sui risultati annuali di ogni singolo cantiere nazionale che abbia ricevuto un aiuto e dell'importo totale dell'aiuto finanziario accordatogli, presentate conformememte al modulo n. 3 figurante in allegato. In tali casi le informazioni comprendono una copia della relazione annuale e devono essere comunicate non oltre due mesi dopo l'approvazione da parte dell'assemblea generale della relazione annuale del cantiere;

e) relazioni annuali — da presentare entro il 1° aprile dell'anno successivo all'anno cui si riferisce la relazione — sul conseguimento degli obiettivi di ristrutturazione da parte delle imprese che hanno fruito di aiuti a norma degli articoli 6 e 7, presentate conformemente al modulo n. 4 figurante in allegato.

2. Sulla scorta delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 11 e del presente articolo, paragrafo 1, la Commissione redige annualmente una relazione generale che serve come base di discussione con gli esperti nazionali. Tale relazione indica, in particolare, il livello degli aiuti connessi al contratto e degli altri aiuti al funzionamento concessi in ciascuno Stato membro nel periodo considerato nonché il volume complessivo degli aiuti accordati per la ristrutturazione e i progressi conseguiti nella realizzazione degli obiettivi di ristrutturazione in ciascuno Stato membro nello stesso periodo.

3. Qualora uno Stato membro non rispetti pienamente l'obbligo di trasmettere le relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può, previa consultazione e dopo averlo debitamente preavvisato, esigere che lo Stato membro sospenda il pagamento di un aiuto già approvato fino a quando non le siano pervenute tutte le relazioni richieste.

Qualora lo Stato membro trasmetta le relazioni di cui al paragrafo 1 puntualmente ma in forma incompleta, e qualora al momento dell'invio lo Stato in questione indichi i cantieri che non hanno rispettato l'obbligo di trasmissione delle informazioni, la Commissione limita a questi ultimi cantieri le eventuali richieste di sospensione del pagamento degli aiuti».

Art. 8.

1. I lavori di costruzione e trasformazione navale, per i quali sia stata chiesta rispettivamente la concessione del contributo di cui all'articolo 3 ed all'articolo 4, devono essere ultimati entro trentasei mesi dalla data di stipula del contratto.

2. Salvo quanto disposto dal comma 3, l'inosservanza del termine di ultimazione dei lavori determina la decadenza dal contributo.

3. Fermo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 6, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato dal Ministro della marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che la complessità tecnica del progetto di costruzione navale o ritardi dovuti a perturbazioni inattese, gravi e giustificabili che si ripercuotono sul programma di lavoro del cantiere, rendono necessaria tale proroga.

4. Le navi di nuova costruzione per conto di armatori nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo, devono essere iscritte nella più alta classe del Registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria.

Art. 9.

1. Alla corresponsione dei contributi accordati ai sensi degli articoli 3 e 4 si procede secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431 *(a)*.

2. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 3, il Ministero della marina mercantile accerta la conformità del prezzo contrattuale ai prezzi praticati sul mercato per unità similari od assimilabili, tenendo conto di ogni utile elemento conoscitivo, della documentazione prodotta, nonché della struttura dei costi di produzione e dell'organizzazione produttiva dell'impresa di costruzione navale, risultante dall'iscrizione della stessa agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234 ***(b)***.

3. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 4, il Ministero della marina mercantile accerta l'accettabilità del prezzo contrattuale tenendo conto degli elementi indicati al comma 2.

4. La concessione e liquidazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, corrisposti con le modalità indicate al comma 1, è effettuata alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1991, n. 431 ***(a)***, tenuto conto, per quanto concerne la concessione e liquidazione definitiva, del calcolo per riferire il contributo alla data di stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 5.

(a) La legge n. 431/1991 reca: «Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale». Si trascrive il testo dei relativi articoli 2 e 3:

«Art. 2. — 1. Per la corresponsione dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 1, il Ministro della marina mercantile autorizza le imprese beneficiarie ad accendere mutui in lire italiane, nei limiti degli importi del contributo concesso, con istituti di credito nazionali od europei, i quali possono operare anche in deroga alle proprie norme statutarie.

2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è a carico dello Stato ed i relativi importi sono corrisposti direttamente agli istituti di credito che hanno concesso i mutui anzidetti, alle scadenze di cui al comma 3, in venti rate semestrali, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della marina mercantile. Con lo stesso decreto sono individuati gli istituti di credito che intendono operare nel settore.

3. I contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 prevedono un piano di ammortamento con scadenze semestrali, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, per la durata di dieci anni.

4. I contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 prevedono un tasso di interesse non superiore a quello fissato con il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4 dell'art. 9 della citata legge n. 234 del 1989, in vigore al momento della stipula dei contratti medesimi.

5. Le imprese autorizzate alla accensione dei mutui di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla notifica dell'autorizzazione e dietro presentazione di un piano di ammortamento calcolato in relazione ad un tasso di interesse più favorevole di quello praticato dagli istituti di credito, possono rivolgere al Ministro della marina mercantile istanza per rinunciare alla accensione del mutuo e per ottenere che i contributi di cui al comma 1 dell'art. 1 siano corrisposti direttamente ad esse in venti rate semestrali, secondo il piano di ammortamento presentato».

«Art. 3. — 1. Il contributo di cui all'art. 2 della citata legge n. 234 del 1989, corrisposto con le modalità di cui all'art. 2 della presente legge, è concesso e liquidato, in via provvisoria, dopo l'inizio dei lavori di costruzione o di trasformazione, per un importo non superiore al 75 per cento del prezzo ritenuto accettabile, per i lavori medesimi, dal Ministero della marina mercantile, previa presentazione, da parte dell'impresa interessata, di idonea fideiussione bancaria. La fideiussione, nel caso di decadenza per qualsiasi ragione dell'impresa beneficiaria, in tutto o in parte, dal diritto al contributo e di conseguente anticipata estinzione, totale o parziale, del mutuo da essa acceso, garantisce la restituzione allo Stato degli importi che lo Stato abbia versato o debba versare all'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi ed oneri. La fideiussione è prestata fino alla concessione del contributo in via definitiva ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso e liquidato, in via definitiva, alla conclusione dei lavori di costruzione o di trasformazione, sulla base del prezzo congruo definitivamente accertato in tale momento, nonché del calcolo per riferire, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 2 della citata legge n. 234 del 1989, il contributo alla data di stipulazione del contratto o alla data di inizio dei lavori.

3. Al comma 9 dell'art. 2 della citata legge n. 234 del 1989, sono soppresse le parole: "e per un periodo non superiore a trenta mesi".

4. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 si provvede nei limiti degli stanziamenti autorizzati dall'art. 1 della presente legge».

(b) L'art. 19 della legge n. 234/1989, già citata, è così formulato:

«Art. 19. — 1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile:

a) l'Albo speciale delle imprese di costruzione navale;

b) l'Albo speciale delle imprese di riparazione navale;

c) l'Albo speciale delle imprese di demolizione navale.

2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, è obbligatoria al fine dell'ammissibilità delle provvidenze a sostegno dell'attività navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'art. 8.

3. L'iscrizione può essere altresì consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette amministrazioni ed enti».

Art. 10.

1. Per i lavori relativi alla costruzione delle unità di cui all'articolo 2 ed alla trasformazione delle medesime unità alle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4, semprechè tali lavori siano effettuati nei cantieri nazionali iscritti negli albi di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234 ***(a)***, o nei cantieri dei Paesi membri della Comunità europea, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione ***(b)*** un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.

2. Il contributo di cui al comma 1 è inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominata «accordo OCSE».

3. Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera ed è concesso ad iniziative i cui contratti siano stati stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1994. Per le sole unità adibite in via esclusiva al trasporto di contenitori, il contributo è ragguagliato, oltreché al prezzo contrattuale dell'opera, al prezzo contrattuale relativo all'acquisto di due mute di contenitori.

4. L'importo del contributo non può essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata

prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale, fissato semestralmente con proprio decreto del Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto.

(a) Per il testo dell'art. 19 della legge n. 234/1989 si veda la nota *(b)* all'art. 9.

(b) Si riporta il testo degli articoli 143 (come sostituito dall'articolo unico della legge 9 dicembre 1975, n. 723) e 144 del codice della navigazione:

«Art. 143 *(Nazionalità dei proprietari di navi italiane)*. — Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146 e 148 le navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati:

a) a cittadini italiani;

b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private;

c) a società relativamente alle quali sia riscontrata dall'amministrazione della marina mercantile e da quella dei trasporti, rispettivamente per le navi per le quali venga richiesta l'iscrizione nei registri marittimi e della navigazione interna, la prevalenza di interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione e, se costituite all'estero, si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2506 del codice civile ed abbiano nello Stato il rappresentate legale o vi sono rappresentate da persona munita di procura istitoria.

Agli effetti della lettera *c)* del precedente comma, la prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione si considera sussistente quando sono cittadini italiani: nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci; nelle società in accomandita, la maggioranza dei soci accomandatari; e nelle società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, nonché la maggioranza dei sindaci ed i direttori generali. Nel caso di società costituite all'estero, le persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato devono essere cittadini italiani.

Restano salve le disposizioni previste dagli articoli 7 e 221 del trattamento istitutivo della Comunità economica europea».

«Art. 144 *(Stranieri e società equiparati)*. — Per motivi di interesse nazionale il Ministro per le comunicazioni [ora Ministro dei trasporti e della navigazione, *n.d.r.*] può, con decreto emanato di concerto col Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni [ora di concerto con il Ministro del tesoro, *n.d.r.*] equiparare ai cittadini e alle società di cui al precedente articolo, stranieri domiciliati o residenti nella Repubblica da oltre cinque anni e società costituite nella Repubblica, che non abbiano i requisiti di cui all'articolo precedente, nonché società costituite all'estero, le quali abbiano nella Repubblica la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa».

Art. 11.

1. Il contributo di cui all'articolo 10 è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed è corrisposto in rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi decorrenti dal 1° marzo o dal 1° settembre successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa.

2. I lavori di cui al comma 1 dell'articolo 10 devono essere ultimati, pena la decadenza dal contributo, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 8. Detto termine può essere prorogato dal Ministro della marina mercantile per le ragioni indicate al comma 3 dell'articolo 8, ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza.

3. Le imprese armatoriali che intendono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 10 presentano al Ministero della marina mercantile, oltre ai documenti all'uopo prescritti, anche una relazione sui programmi di sviluppo aziendale che esse intendono realizzare mediante il contributo richiesto, con particolare riferimento al settore d'impiego delle unità da assistere.

Art. 12.

1. Il Ministero della marina mercantile valuta l'accettabilità del prezzo dei lavori secondo i criteri definiti all'articolo 9 e, successivamente all'ultimazione dei lavori, ne valuta la congruità e determina, in via definitiva, il contributo secondo le modalità previste dall'articolo 10, tenendo conto anche delle aggiunte e varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione dei lavori.

2. Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del contributo dà luogo a differenze positive rispetto a quello calcolato in via presuntiva, il Ministero della marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni a rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi.

Art. 13.

1. Il contributo di cui all'articolo 10 è subordinato al mantenimento dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione *(a)* dell'unità per la quale il contributo è concesso per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di ultimazione dei relativi lavori di costruzione o trasformazione.

2. Il venir meno dell'iscrizione di cui al comma 1 prima della scadenza ivi prevista, fatto salvo il caso di perimento dell'unità, comporta la decadenza dal contributo.

(a) Si trascrive il testo dell'art. 146 del codice della navigazione:

«Art. 146 *(Iscrizione delle navi e dei galleggianti)*. — Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo e dagli altri uffici designati dal Ministro per le comunicazioni [ora Ministro dei trasporti e della navigazione, *n.d.r.*].

Le navi minori e i galleggianti sono iscritte nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.

Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti».

Art. 14.

1. Al fine di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della competitività e di consolidare le basi tecnologiche dell'industria navalmeccanica, il Ministro della marina mercantile può concedere i contributi previsti dalla legge 1° aprile 1985, n. 122, come modificata dalla legge 14 giugno 1989, n. 234 *(a)*, per favorire lo svolgimento di programmi di ricerca nel settore navale relativi al triennio 1991-1993 svolti dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (I.N.S.E.A.N.), nonché dalla società Centro per gli studi di tecnica navale (CE.TE.NA.), nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità economiche europee n. 86/C83/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C-83 dell'11 aprile 1986 *(b)*.

(a) La legge n. 122/1985 reca: «Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale».

(b) La comunicazione n. 86/C83/02 concerne la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.

Art. 15.

1. I contributi di cui all'articolo 14 sono riferiti alle spese sostenute per l'attuazione dei programmi di ricerca finalizzati ad:

a) attività di ricerca fondamentale, nelle discipline scientifiche di potenziale interesse per l'ingegneria navale e marina, non collegata ad obiettivi industriali o commerciali;

b) attività di ricerca di base tesa alla definizione di metodologie avanzate ed innovative nel campo della progettazione delle navi e delle strutture marine, nonché alla definizione di tecnologie costruttive in campi innovativi;

c) attività di ricerca applicata orientata alla soluzione delle problematiche progettuali e costruttive poste da determinati tipi di veicoli, impianti e componenti di caratteristiche avanzate o innovative e attività di sviluppo volta a creare prodotti, processi di produzione o servizi nuovi.

2. Per le attività di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 le percentuali di aiuto non potranno eccedere rispettivamente il 50 per cento ed il 25 per cento dei costi effettivamente sostenuti.

3. I contributi di cui all'articolo 14 sono corrisposti secondo le modalità indicate all'articolo 9.

Art. 16.

1. Il programma di ricerca relativo al triennio 1991-1993 è presentato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I contributi di cui all'articolo 14 sono concessi e liquidati in via provvisoria, dopo l'approvazione dei relativi programmi, per un importo non superiore al 75 per cento della spesa prevista nei programmi stessi, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria. La fidejussione, nel caso di decadenza per qualsiasi ragione del beneficiario, in tutto e in parte, dal diritto al contributo e di conseguente anticipata estinzione, totale o parziale del mutuo da essa acceso, garantisce la restituzione allo Stato degli importi che lo Stato abbia versato o debba versare all'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi ed oneri. La fidejussione è prestata fino alla concessione del contributo in via definitiva ai sensi del comma 3.

3. I contributi sono concessi e liquidati in via definitiva, a seguito del completamento dei programmi di ricerca e previa presentazione di una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti rapportati ai costi sostenuti.

Art. 17.

1. Il Comitato consultivo per l'industria cantieristica di cui all'articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234 ***(a)***, svolge, con riferimento alle provvidenze disposte dal presente decreto, le funzioni definite nel citato articolo, secondo le modalità ivi indicate.

2. Il Ministero della marina mercantile esercita il controllo e la vigilanza sull'attività delle imprese ammesse alle provvidenze del presente decreto, ai sensi dell'articolo 24 della legge 14 giugno 1989, n. 234 ***(a)***, limitatamente all'utilizzazione delle provvidenze stesse.

(a) Il testo degli articoli 23 e 24 della legge n. 234/1989, più volte citata, è il seguente:

«Art. 23. — 1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato consultivo per l'industria cantieristica.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della marina mercantile ed è composto dai seguenti membri:

a) due funzionari del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, di cui uno dell'Ispettorato tecnico del Ministero stesso;

b) un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

c) due esperti nominati dal Ministro della marina mercantile;

d) nove esperti designati: uno dalla Confederazione italiana degli armatori, uno dalla Federazione dell'armamento di linea uno dall'Associazione dei costruttori navali d'alto mare, uno dall'Associazione nazionale dei cantieri navali privati, uno dall'Associazione nazionale degli industriali riparatori navali, uno dall'Associazione dei demolitori navali, tre dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'industria navalmeccanica più rappresentative su scala nazionale.

3. Le funzioni di segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile.

4. Il Comitato:

a) esamina periodicamente lo stato di attuazione dei programmi di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica;

b) esprime pareri relativi ai piani di investimento, anche ai fini del coordinamento territoriale e settoriale degli stessi;

c) esprime pareri sulle materie disciplinate dalla presente legge;

d) esamina e dà pareri su ogni altra questione che venga sottoposta al suo esame dal Ministro della marina mercantile, in materia di industria navalmeccanica.

5. Il Comitato redige una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge entro il mese di aprile di ciascun anno successivo a quello della sua entrata in vigore. Tali relazioni, a cura del Ministro della marina mercantile, sono inviate entro il mese successivo ai due rami del Parlamento ed al CIPI.

6. Ai membri ed al segretario del Comitato spetta un compenso annuo determinato con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro».

«Art. 24. - 1. Il Ministero della marina mercantile esercita il controllo e la vigilanza sull'attività delle imprese ammesse alle provvidenze della presente legge, limitatamente alla utilizzazione delle stesse provvidenze.

2. Le imprese interessate devono periodicamente fornire le informazioni necessarie alla verifica dei risultati conseguiti con i provvedimenti adottati sulla base della presente legge, nonché ogni altra notizia richiesta dall'Amministrazione marittima per una più approfondita conoscenza dell'attività svolta. In caso di inosservanza del predetto obbligo è sospeso l'esame delle domande di concessione del contributo.

3. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza, il Ministero della marina mercantile si avvale anche del Registro italiano navale.

4. Le spese per l'espletamento dei compiti indicati nei commi precedenti nonché quelle per consulenze, indagini, per la partecipazione ai lavori di organismi internazionali, a convegni di studio a manifestazioni, ad incontri organizzati per promuovere i necessari rapporti di collaborazione con amministrazioni, enti o società nazionali o estere operanti nel settore, per impegni di carattere internazionale nell'interesse delle imprese di costruzione, riparazione e demolizione navale, sempre che rientrino nella materia disciplinata nella presente legge, gravano su appositi fondi da costituirsi mediante ritenute del 2 per mille sulle somme pagate per i contributi concessi. Dette somme vengono iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero della marina mercantile.

5. Per l'esercizio della vigilanza è assegnata al Registro italiano navale la metà della ritenuta suddetta e all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale di Roma, un quarto della ritenuta medesima».

Art. 18.

1. Gli aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre provvidenze aventi analoghe finalità.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessa l'obbligo di presentazione del bilancio disposto dall'articolo 25 della legge 14 giugno 1989, n. 234 *(a)*, e dalle altre antecedenti leggi in materia di provvidenze a favore dell'industria navalmeccanica e armatoriale.

3. I benefici di cui agli articoli 3 e 4 non possono essere concessi a favore di iniziative realizzate in stabilimenti per la cui riconversione industriale, chiusura o riduzione di capacità produttiva, siano stati concessi aiuti nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore del presente decreto.

4. Con decreto del Ministro della marina mercantile sono adottate eventuali limitazioni alle misure degli interventi, nonché eventuali esclusioni di categorie di iniziative assistibili in base al presente decreto, derivanti da atti emanati dalla Comunità europea in attuazione della politica comune nel settore delle costruzioni navali.

5. I contributi di cui al presente decreto si considerano erogati in conto capitale e ad essi si applica la disposizione di cui alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni *(b)*.

(a) Il testo dell'art. 25 della legge n. 234/1989, già citata, è il seguente:

«Art. 25. — 1. Le imprese che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge devono presentare annualmente al Ministero della marina mercantile il bilancio certificato da società di revisione all'uopo autorizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

2. Il primo bilancio certificato sarà relativo all'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, l'obbligo della certificazione deve ritenersi riferito alle risultanze contabili.

4. La mancata presentazione del bilancio o delle risultanze contabili entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, comporta la sospensione della corresponsione del contributo a decorrere dal 1° agosto successivo alla scadenza del predetto termine.

5. Per le società che non chiudono il bilancio alla fine dell'anno solare il termine per la presentazione dello stesso scade entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

6. Trascorsi due anni dalla data di sospensione di cui al comma 4, qualora non venga presentata la documentazione nello stesso indicata, è dichiarata con provvedimento del Ministro della marina mercantile la decadenza dal contributo.

7. Le imprese che nel corso dell'esercizio abbiano ricevuto contributi di cui alla presente legge non superiori a 500 milioni di lire sono esenti dall'obbligo della certificazione».

(b) Si trascrive la lettera *b)* del comma 3 dell'art. 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come sostituita dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

«3. Sono inoltre considerate sopravvenienze attive:

a) *(omissis)*;

b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* e *f)* del comma 1 dell'art. 53. Tali proventi concorrono a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati conseguiti e nei successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito, nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa».

Art. 19.

1. In caso di decadenza, di rinuncia totale o parziale o riduzione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 14 e di conseguente anticipata estinzione dei mutui accesi in relazione alla loro corresponsione, il beneficiario è tenuto a restituire le somme che lo Stato abbia versato o debba versare all'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi e relativi oneri anche accessori.

2. In caso di decadenza, di rinuncia totale o parziale o riduzione dei contributi di cui all'articolo 10, le somme percepite dovranno essere restituite, insieme ai relativi interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data del provvedimento che pronuncia la decadenza, prende atto della rinuncia o determina la riduzione del contributo, aumentato di due punti.

Art. 20.

1. Restano applicabili, in quanto compatibili, le norme del regolamento recante disposizioni applicative della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di interventi concernenti l'industria navalmeccanica, adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 1990, nonché le disposizioni del decreto del Ministro del tesoro in data 11 marzo 1992 recante determinazione delle modalità di corresponsione da parte dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431, concernente interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale ed individuazione degli istituti di credito che possono operare ai fini della legge stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 1992.

(a) Per il titolo della legge n. 234/1989 si veda la nota *(a)* all'art. 3.

(b) Per il titolo della legge n. 431/1991 si veda la nota *(a)* all'art. 9.

Art. 21.

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati alla costruzione ed alla trasformazione di navi ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge 14 giugno 1989, n. 234 *(a)*, e con le modalità stabilite dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431 *(b)*, sono autorizzati, nel triennio 1994-1996, limiti di impegno in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1994, di lire 62.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 65.000 milioni per l'anno 1996. Con il medesimo stanziamento dovrà provvedersi alla definizione dell'intervento di sostegno per il quale l'articolo 31, comma 6, della legge 14 giugno 1989, n. 234 *(a)*, ha dettato principi di interpretazione autentica.

2. Per consentire ulteriori interventi a favore delle imprese armatoriali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della citata legge n. 234 del 1989 *(a)*, sono autorizzati, nel triennio 1994-1996, limiti di impegno in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1994, di lire 23.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 25.000 milioni per l'anno 1996.

3. Per il completamento delle procedure concernenti i saldi relativi alle determinazioni definitive dell'ammontare dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito navale ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificata ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848, titolo II *(c)*, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni quale limite di impegno per l'anno 1994, e di lire 15.000 milioni quale limite di impegno per l'anno 1995.

4. Per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni, quale limite d'impegno per l'anno 1994.

5. Per le finalità di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni, quale limite di impegno per l'anno 1994, e di lire 10.000 milioni per il 1996.

6. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, quale limite di impegno per l'anno 1993.

7. All'onere derivante dall'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, pari a lire 5.000 milioni per l'anno 1993, 100.000 milioni per l'anno 1994, 200.000 milioni per l'anno 1995 e a lire 300.000 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede: *a)* quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della marina mercantile; *b)* quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1994, lire 200.000 milioni per l'anno 1995 e lire 300.000 milioni a decorrere dall'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni della legge n. 234/1989 alle quali il presente articolo fa rinvio.

«Art. 2 [Come modificato dall'art 3 della legge 31 dicembre 1991, n 431] — 1. Per le nuove costruzioni delle navi complete e per i lavori e le unità di cui all'art. 1, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, un contributo calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, comprese eventuali aggiunte o varianti di data certa anteriore a quella di ultimazione della costruzione, pari al 28 per cento [ridotto, da ultimo, al 20% dal D M. 5 marzo 1990, in *G.U.* n. 128 del 4 giugno 1990, *n d r.*] per gli anni 1987 e 1988. La predetta percentuale è ridotta al 20 per cento [ulteriormente ridotta, da ultimo, al 14% dal D.M. 5 marzo 1990, *n.d r.*] per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 6 milioni di ECU.

2. Per gli anni 1989 e 1990, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva CEE, stabilisce eventuali variazioni alle aliquote di contribuzione previste nel comma 1.

3. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, le aliquote del contributo fino al massimo del 28 per cento [ridotto, da ultimo, al 20% dal D M. 5 marzo 1990, *n.d.r.*] anche per le commesse inferiori ai 6 milioni di ECU, nei casi di:

a) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con cantieri di Paesi terzi,

b) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con imprese di Paesi comunitari i quali applichino aiuti più elevati rispetto a quelli previsti dal comma 1;

c) commesse per la costruzione di navi destinate al traffico di cabotaggio

4. Qualora la Commissione delle Comunità economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto è sospesa fino all'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto.

5. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da Paesi in via di sviluppo, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 7, della Direttiva CEE Le singole proposte di aiuto sono previamente notificate alla Commissione delle Comunità economiche europee per la verifica della specifica componente «sviluppo» dell'aiuto proposto e della conformità dello stesso con le condizioni stabilite dal gruppo di lavoro n 6 dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), richiamate dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva CEE

6. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche per lavori di trasformazione e modificazione navale iniziati nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1990. Non si applica per detti lavori la riduzione prevista per le costruzioni di valore inferiore a 6 milioni di ECU.

7 Ai contratti di costruzione sono assimilate, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, le dichiarazioni di costruzione in proprio dell'impresa di costruzione navale, purché la data di inizio dei lavori ricada nel periodo indicato nel predetto comma 1. In tale caso le aliquote si calcolano sul valore dichiarato dall'impresa con riferimento all'anno di inizio dei lavori.

8. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione o, in assenza di contratto e nel caso di trasformazione e modificazione navale, alla data di inizio dei lavori.

9. Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del presente articolo, è effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 44.600 milioni per l'anno 1989, di lire 83.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 222.000 milioni per l'anno 1991».

«Art. 6. — 1. Alle imprese di costruzione e di riparazione navale le quali, in conformità alle indicazioni contenute nel capo III della direttiva CEE, effettuano nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1990 investimenti atti a rendere più efficiente l'organizzazione produttiva, a razionalizzare l'assetto impiantistico o a migliorare le condizioni di lavoro sotto l'aspetto sanitario, di sicurezza ed ambientale, senza aumento di produzione, tenendo anche conto delle riduzioni di capacità già effettuate nel periodo 1984-1986 ed in conformità ai piani approvati dal Ministero della marina mercantile, può essere concesso un contributo pari al 40 per cento dell'investimento.

2. Sono altresì ammesse al contributo, nella misura dell'80 per cento dei relativi importi, le spese di ammodernamento e di manutenzione straordinaria dei bacini di carenaggio, delle banchine di accosto e delle infrastrutture aziendali e comuni di cui sono proprietarie o concessionarie le imprese o enti di cui al comma 1 o le società e/o enti dagli stessi controllati o agli stessi collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in conformità a piani di investimento specifici.

3. Sulla base degli specifici piani di investimento di cui al comma 2, sono ammessi ad accedere a detto contributo, sia direttamente sia attraverso società appositamente costituite ai sensi del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, anche gli enti portuali nel cui ambito demaniale operino complessi cantieristici e di riparazione navale la cui attività sia disciplinata in base a regolamenti emanati dagli enti medesimi.

4. I piani di cui ai precedenti commi sono approvati con decreto del Ministro della marina mercantile.

5. Sono ammessi al contributo anche gli investimenti effettuati con il ricorso al sistema della locazione finanziaria.

6. Le iniziative ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1992.

7. Il termine di ultimazione delle iniziative ammesse a contributo può essere prorogato fino ad un anno ove ne sia fatta richiesta, sempreché la mancata ultimazione sia dovuta a cause non imputabili al beneficiario ovvero a sopravvenute ragioni di carattere tecnico.

8. Al raggiungimento del 50 per cento della spesa per l'investimento ammesso ai sensi del presente articolo possono essere concessi anticipi sul contributo, previa presentazione di garanzia fidejussoria d'importo pari agli anticipi stessi.

9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1989 e lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991».

«Art. 9. — 1. Per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione delle unità di cui all'art. 1 effettuati nei cantieri nazionali o dei Paesi membri delle Comunità europee, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.

2. Il contributo di cui al comma 1 è inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominata «accordo OCSE».

3. Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte e/o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere ed è concesso ad iniziative per le quali i relativi contratti siano stati stipulati successivamente al 1° gennaio 1987 ovvero per le quali, in assenza di contratto, i relativi lavori abbiano avuto inizio da tale data.

4. L'importo del contributo non può essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale fissato semestralmente con proprio decreto dal Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto o, in assenza di contratto, alla data di inizio dei lavori».

«Art. 10. — 1. Il contributo di cui all'art. 9 è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed è corrisposto in rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi decorrenti dal 1° marzo o dal 1° settembre successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa.

2. Il contributo può essere corrisposto in unica soluzione in valore attuale all'atto della ultimazione dei lavori o, dietro presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa, al raggiungimento del 10 per cento dei lavori.

3. I lavori di cui all'art. 9, comma 1, relativi a nuove costruzioni, per i quali sia stata chiesta la concessione del contributo, devono essere ultimati, pena la decadenza del contributo stesso, entro trenta mesi dal loro inizio. Per quelli relativi alla trasformazione, modificazione e grande riparazione, il termine di ultimazione è di ventiquattro mesi. Detti termini possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per ragioni esclusivamente di ordine tecnico ed ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza.

4. Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'ultimazione dei lavori, determina in via definitiva il contributo secondo le modalità previste dell'art. 9.

5. Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del contributo dà luogo a differenze positive rispetto a quello calcolato in via presuntiva, il Ministro della marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni a rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi od in unica soluzione a seconda del tipo di erogazione prescelta.

6. Nel caso in cui si debba procedere ad una riduzione di impegno, il Ministro della marina mercantile provvede, contestualmente all'emanazione del provvedimento definitivo, al recupero in un'unica soluzione delle somme già corrisposte maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento aumentato di due punti».

«Art. 11. — 1. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria del contributo di cui all'art. 9 assuma impegno a mantenere o a far mantenere la nave di proprietà italiana per quattro anni dalla fine dei lavori relativi all'unità per la quale viene concesso il contributo, il contributo stesso è calcolato secondo quanto indicato al comma 4 dell'art. 9, aggiungendo due punti al tasso di riferimento risultante dal decreto del Ministro del tesoro.

2. Qualora la nave per la quale è stato assunto l'impegno di cui al comma 1 venga venduta all'estero prima del termine di cui allo stesso comma 1, l'impresa beneficiaria del contributo è tenuta a restituire al Ministero della marina mercantile, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione alla dismissione della bandiera, la maggiorazione di cui al comma 1, aumenta del 50 per cento.

3. La perdita dell'unità non dà luogo alla restituzione del contributo già erogato».

«Art. 31, comma 6. — L'espressione "unità per ricerche nonché per lavori in mare" di cui alla lettera *c)*, primo comma, dell'art. 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, come modificata dall'art. 4 della legge 22 marzo 1985, n. 111, deve intendersi riferita anche alle unità di ricerca oceanografica».

(b) La legge n. 431/1991 reca: «Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale».

(c) La legge n. 361/1982 reca modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale. Il titolo II della legge n. 848/1984 (Provvidenze per l'industria armatoriale), articoli da 7 a 17, reca disposizioni sul rifinanziamento, con modificazioni ed integrazioni, della predetta legge n. 361/1982.

Art. 22.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A1293

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542, recante: «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative».

Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542, recante: «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 29 dicembre 1993.

94A1295

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 gennaio 1994 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Stazione - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Castelfidardo (Ancona), costituita per rogito Giuseppe Salvatore in data 17 novembre 1976, repertorio n. 25140, reg. soc. 7175, tribunale di Ancona, BUSC n. 1591/150280;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola zootecnica Frasassi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Genga (Ancona), costituita per rogito Sabatini in data 16 febbraio 1988, repertorio n. 7437, reg. soc. 16958, tribunale di Ancona, BUSC n. 2386/233192;

società cooperativa agricola «Produttori agricoli associati - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito Lupini in data 13 gennaio 1968, repertorio n. 50555, reg. soc. 4550, tribunale di Ancona, BUSC n. 1128/104541;

società cooperativa agricola «Val Musone» tra coltivatori diretti ed agricoltori a responsabilità limitata, con sede in Osimo (Ancona), costituita per rogito Scavizzi in data 21 marzo 1963, repertorio n. 18333, reg. soc. 3802, tribunale di Ancona, BUSC n. 197/76285;

società cooperativa agricola «Agrinova - Soc. coop. a r.l.», con sede in Senigallia (Ancona), costituita per rogito Bucci in data 27 aprile 1979, repertorio n. 24806, reg. soc. 8711, tribunale di Ancona, BUSC n. 1812/169295;

società cooperativa agricola «Stalla sociale La Rinascita di S. Martino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Appignano del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Amadio in data 23 dicembre 1980, repertorio n. 66438/8155, reg. soc. 3712, tribunale di Ascoli Piceno, BUSC n. 899/181821;

società cooperativa agricola «C.A.M.A. Carni» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Ciuccarelli in data 20 luglio 1984, repertorio n. 31994, reg. soc. 3588, tribunale di Fermo, BUSC n. 1008/205752;

società cooperativa agricola «Ortezzano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ortezzano (Ascoli Piceno), costituita per rogito Caserta in data 1° marzo 1982, repertorio n. 2929, reg. soc. 2854, tribunale di Fermo, BUSC n. 934/190030;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Petritolese - Società a responsabilità limitata», con sede in Petritoli (Ascoli Piceno), costituita per rogito Cicconi in data 19 maggio 1964, repertorio n. 34533/1521, reg. soc. 443, tribunale di Fermo, BUSC n. 139/87332;

società cooperativa agricola «Cooperativa Pollo agricola - S.r.l.», con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Iandelli Scorpione in data 28 gennaio 1987, repertorio n. 212731, reg. soc. 6153, tribunale di Ascoli Piceno, BUSC n. 1099/227989;

società cooperativa agricola «Santa Lucia - Cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Treia (Macerata), costituita per rogito Claudio Alessandrini Calisti in data 30 marzo 1977, repertorio n. 14,308, reg. soc. 2607, tribunale di Macerata, BUSC n. 701/151037;

società cooperativa agricola «Società cooperativa alto agro zootecnica alimentare e commerciale - C.I.G.A.B.», con sede in Boiano (Campobasso), costituita per rogito Ciarniello in data 26 febbraio 1986, repertorio n. 10442, reg. soc. 1872, tribunale di Campobasso, BUSC n. 930/222390;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola Campolieto» a responsabilità limitata, con sede in Campolieto (Campobasso), costituita per rogito D'Ettore in data 23 maggio 1977, repertorio n. 406/236, reg. soc. 941, tribunale di Campobasso, BUSC n. 602/152697;

società cooperativa agricola «Italverde» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Larino (Campobasso), costituita per rogito Cariello in data 10 dicembre 1986, repertorio n. 19314, reg. soc. 1290, tribunale di Larino, BUSC n. 954/225733;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Spelonca - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bagnoli (Isernia), costituita per rogito Ciarniello in data 4 aprile 1987, repertorio n. 11848, reg. soc. 1406, tribunale di Isernia, BUSC n. 310/228418;

società cooperativa agricola «La Garanzia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roccasicura (Isernia), costituita per rogito Conti in data 30 maggio 1989, repertorio n. 25099, reg. soc. 1722, tribunale di Isernia, BUSC n. 337/241886;

società cooperativa agricola «Pace e Lavoro» a responsabilità limitata, con sede in Crevalcore (Bologna), costituita per rogito Cornia in data 7 novembre 1979, repertorio n. 11495, reg. soc. 28208, tribunale di Bologna, BUSC n. 3267/172213;

società cooperativa agricola «Cooperativa tra produttori di latte», a responsabilità limitata con sede in S. Sofia (Forlì), costituita per rogito Petricelli Bonaventura in data 25 marzo 1954, repertorio n. 13796, reg. soc. 2786, tribunale di Forlì, BUSC n. 879/46883;

società cooperativa agricola «Nuova cooperativa casearia Malaguti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Albareto (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 24 gennaio 1973, repertorio n. 23270/7558, reg. soc. 6746, tribunale di Modena, BUSC n. 1726/123348;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola di San Damaso a responsabilità limitata», con sede in San Damaso (Modena), costituita per rogito Ansaldi in data 29 gennaio 1947, repertorio n. 2910/778, reg. soc. 1896, tribunale di Modena, BUSC n. 267/12758;

società cooperativa agricola «Iskra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Carpi (Modena), costituita per rogito Smeraldi in data 18 aprile 1989, repertorio n. 25571, reg. soc. 30804, tribunale di Modena, BUSC n. 2534/241145;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Cantacucco - Soc. coop. a r.l.», con sede in Savignano sul Panaro (Modena), costituita per rogito Vezzi in data 23 febbraio 1987, repertorio n. 67244/9353, reg. soc. 26650, tribunale di Modena, BUSC n. 2439/225961;

società cooperativa agricola «Caseificio sociale Corticella - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Spilamberto (Modena), costituita per rogito Ferrari Amorotti in data 16 giugno 1973, repertorio n. 3846/1394, reg. soc. 6940, tribunale di Modena, BUSC n. 1779/126387;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola San Vincenzo a r.l.», con sede in Zocca (Modena), costituita per rogito Vezzi in data 20 giugno 1979, repertorio n. 26202, reg. soc. 12288, tribunale di Modena, BUSC n. 2179/170170;

società cooperativa agricola «Cooperativa utenti macchine agricole di Fontanellato a responsabilità limitata», con sede in Fontanellato (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 2 dicembre 1963, repertorio n. 20278, reg. soc. 4928, tribunale di Parma, BUSC n. 535/82572;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola ed ovinicola Artaña - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ottone (Piacenza), costituita per rogito Astrua in data 10 ottobre 1981, repertorio n. 7227, reg. soc. 6560, tribunale di Piacenza, BUSC n. 734/186925;

società cooperativa agricola «Cooperativa di forestazione di Ottone - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ottone (Piacenza), costituita per rogito Sechi in data 14 marzo 1978, repertorio n. 4859, reg. soc. 4709, tribunale di Piacenza, BUSC n. 608/157765;

società cooperativa agricola «Erbaflor - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lama Mocogno (Modena), costituita per rogito Bagatti in data 24 novembre 1979, repertorio n. 63425/5344, reg. soc. 13098, tribunale di Modena, BUSC n. 2198/172954;

società cooperativa agricola «Caseificio sociale Fossolese - Soc. coop. a r.l.», con sede in Carpi (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 25 gennaio 1974, repertorio n. 25331/7994, reg. soc. 7485, tribunale di Modena, BUSC n. 1810/129624;

società cooperativa agricola «Società cooperativa caseificio sociale S. Antonio a responsabilità limitata», con sede in Formigine (Modena), costituita per rogito Ansaldi in data 19 dicembre 1947, repertorio n. 5024/951, reg. soc. 1998, tribunale di Modena, BUSC n. 179/16213;

società cooperativa agricola «Cooperativa suinicola a Medio Basento - S.r.l.», con sede in Tricarico (Matera), costituita per rogito Madio in data 12 settembre 1981, repertorio n. 853, reg. soc. 1951, tribunale di Matera, BUSC n. 1006/186306;

società cooperativa agricola «La Zootecnica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Tricarico (Matera), costituita per rogito Madio in data 21 ottobre 1981, repertorio n. 1055, reg. soc. 1985, tribunale di Matera, BUSC n. 1024/187115;

società cooperativa agricola «Cooperativa allevatori Valle del Bradano - Soc. coop. a r.l.», con sede in Forenza (Potenza), costituita per rogito Giuliani in data 30 luglio 1982, repertorio n. 64234, reg. soc. 942, tribunale di Melfi, BUSC n. 1509/194908;

società cooperativa agricola «Cooperativa Fiumarella - Soc. coop. a r.l.», con sede in Acerenza (Potenza), costituita per rogito Polosa in data 22 settembre 1979, repertorio n. 153/115, reg. soc. 1639, tribunale di Potenza, BUSC n. 1259/171861;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola forestale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Calvello (Potenza), costituita per rogito Giuliani in data 20 marzo 1985, repertorio n. 277, reg. soc. 2884, tribunale di Potenza, BUSC n. 1755/212296;

società cooperativa agricola «Torre della Spiga» Società a responsabilità limitata, con sede in Chiaromonte (Potenza), costituita per rogito Scotti Galletta in data 4 ottobre 1977, repertorio n. 1264, reg. soc. 276/78, tribunale di Lagonegro, BUSC n. 1083/156178;

società cooperativa agricola «Coop. L'Agricola Lucana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genzano (Potenza), costituita per rogito D'Alesio in data 15 marzo 1988, repertorio n. 2489, reg. soc. 4095, tribunale di Potenza, BUSC n. 2100/235127;

società cooperativa agricola «Cooperativa Agrinova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grumento Nova (Potenza), costituita per rogito Coviello in data 29 ottobre 1985, repertorio n. 2140, reg. soc. 3132, tribunale di Potenza, BUSC n. 1828/216749;

società cooperativa agricola «Soc. coop. Sviluppo agro-silvo-vivaistico a r.l.», con sede in Marsicovetere (Potenza), costituita per rogito Zotta in data 24 ottobre 1985, repertorio n. 14982, reg. soc. 3153, tribunale di Potenza, BUSC n. 1842/216743;

società cooperativa agricola «La Fattoria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Melfi (Potenza), costituita per rogito Cestone in data 20 gennaio 1988, repertorio n. 4875, reg. soc. 1511, tribunale di Melfi, BUSC n. 2074;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Monticchio Bagni» Società a responsabilità limitata, con sede in Rionero in Vulture (Potenza), costituita per rogito Dorsa in data 8 novembre 1958, repertorio n. 3628-2828, reg. soc. 320, tribunale di Melfi, BUSC n. 151/64809;

società cooperativa agricola «Corigliano - Soc. coop. a r.l.», con sede in Venosa (Potenza), costituita per rogito Cestone in data 22 aprile 1987, repertorio n. 3793, reg. soc. 1419, tribunale di Melfi, BUSC n. 2000/227778;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Parlesca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Perugia, costituita per rogito Duranti in data 4 gennaio 1971, repertorio n. 33692/11724, reg. soc. 4102, tribunale di Perugia, BUSC n. 938/117186;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Mugnanese - Società cooperativa a responsabilità limitata» abbr. «C.A.M. - Soc. coop. a r.l.», già («Caseria Mugnanese - Cooperativa a responsabilità limitata» abbr. «C.M.C. - Soc. coop. a r.l.»), con sede in Perugia, costituita per rogito Mario Donati Guerrieri in data 20 ottobre 1987, repertorio n. 207346, reg. soc. 18050, tribunale di Perugia, BUSC n. 2154/230263;

società cooperativa agricola «Stalla sociale di Avendita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cascia (Perugia), costituita per rogito Imbellone in data 25 marzo 1981, repertorio n. 984, reg. soc. 876, tribunale di Spoleto, BUSC n. 1741/184856;

società cooperativa agricola «Co.Agri - Cooperativa agricola - Servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gubbio (Perugia), costituita per rogito Biavati in data 1° giugno 1984, repertorio n. 157538, reg. soc. 12848, tribunale di Perugia, BUSC n. 1938/205551;

società cooperativa agricola «Nuova agricoltura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Marsciano (Perugia), costituita per rogito Ventura in data 13 ottobre 1977, repertorio n. 31091, reg. soc. 6648, tribunale di Perugia, BUSC n. 1329/156352;

società cooperativa agricola «Copral - Cooperativa preggio allevatori S.r.l.», con sede in Umbertide (Perugia), costituita per rogito Tei in data 5 settembre 1979, repertorio n. 80375/16047, reg. soc. 7946, tribunale di Perugia, BUSC n. 1542/170980;

società cooperativa agricola «Il Marrone di Spoleto» Società cooperativa agricola a responsabilità limitata, con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito Angelini Rota in data 16 giugno 1981, repertorio n. 44937, reg. soc. 889, tribunale di Spoleto, BUSC n. 1752/185870;

società cooperativa agricola «Agrizoo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Amelia (Terni), costituita per rogito Clericò in data 13 ottobre 1983, repertorio n. 12622, reg. soc. 242/83, tribunale di Terni, BUSC n. 833/201488;

società cooperativa agricola «Verde Umbria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Amelia (Terni), costituita per rogito Spagnoli in data 26 ottobre 1980, repertorio n. 14107, reg. soc. 38/81, tribunale di Terni, BUSC n. 780/181952;

società cooperativa agricola «La Campagnola» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Arrone (Terni), costituita per rogito Alcini in data 1° marzo 1972, repertorio n. 28881, reg. soc. 49/72, tribunale di Terni, BUSC n. 530/122211;

società cooperativa agricola «La Castagna» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Giove (Terni), costituita per rogito Alcini in data 2 giugno 1968, repertorio n. 20842, reg. soc. 48/68, tribunale di Terni, BUSC n. 642/106114.

94A1303

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Agrizootecnica a r.l.», in Castellana Grotte

Con decreto ministreriale 4 febbraio 1994 il dott. Castoldi Ezio Filippo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Agrizootecnica a r.l.», con sede in Castellana Grotte (Bari), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 27 luglio 1987 in sostituzione del dott. Gian Franco De Palma che ha rinunciato all'incarico.

94A1304

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1994 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con i decreti ministeriali in data 26 giugno 1972 e 27 novembre 1982 all'impresa Fivat S.r.l., con sede in Torino, via Castiglione, 6-*bis*, del presidio sanitario denominato Idrol già registrato al n. 0855.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1994 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con i decreti ministeriali in data 22 luglio 1974 e 23 ottobre 1981 all'impresa Isagro S.r.l., con sede in Cagliari, dei presidi sanitari denominati Malafid 80 e Diprais - EM già registrati ai numeri 1553 e 4514.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1994 è stata revocata l'autorizzazione concessa con i decreti ministeriali in data 16 febbraio 1973, 12 settembre 1975 e 14 marzo 1985 all'impresa Bayer Italia S.p.a., con sede in Milano, viale Certosa, 126, relativa alla produzione di presidi sanitari nell'officina ubicata in Garbagnate Milanese (Milano).

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1994 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa all'impresa ICI Solplant S.p.a., con sede in Crespellano (Bologna), dei presidi sanitari sottoindicati:

1) Fernasan (Tipo 50), reg. n. 6353, D.M. 16-5-1985;
2) Fonofos ICI Solplant Staron G., reg. n.7547, D.M. 6-10-1988;
3) Fungokill, reg. n. 6371, D.M. 16-5-1985;
4) Nalco-Trol A, reg. n. 3210, D.M. 1-8-1979;
5) Frutori Antifungos, reg. n. 6103, D.M. 29-11-1984;
6) Carpicid, reg. n. 5006, D.M. 26-10-1982;
7) Bagnante Solplant, reg. n. 0019, D.M. 22-7-1971;
8) Uroxone, reg. n. 0654, D.M. 29-2-1972;
9) Mabol, reg. n. 1286, D.M. 19-12-1973;
10) Antigiavone GR, reg. n. 6144, D.M. 29-11-1984.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1994 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa all'impresa ICI Solplant S.p.a., con sede in Crespellano (Bologna), dei presidi sanitari sottoindicati registrati ai numeri e con i decreti accanto a ciascuno indicati:

1) Folpet 50 W, reg. n. 4611, D.M. 11-2-1982 e 25-7-1991;
2) Salvo, reg. n. 5468, D.M. 14-9-1983 e 25-7-1991;
3) Ronezar FL, reg. n. 7622, D.M. 14-12-1988 e 25-7-1991;
4) Romin FL, reg. n. 7248, D.M. 26-11-1987 e 25-7-1991;
5) Captan 50 W, reg. n. 4307, D.M. 25-5-1981 e 25-7-1991;
6) Trithion 25 W, reg. n. 5769, D.M. 23-2-1984 e 25-7-1991;
7) Trithion 46 E, reg. n. 6023, D.M. 26-7-1984 e 25-7-1991;
8) Racer, reg. n. 7599, D.M. 27-10-1988 e 25-7-1991.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1994 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 11 ottobre 1980 all'impresa Roussel Hoechst Agrovet S.p.a., con sede in Milano, piazzale Turr, 5, del presidio sanitario denominato Thiodan Olio già registrato al n. 3979.

94A1271

MINISTERO DEL TESORO

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1996 (codice 036658) e 9% - 1° ottobre 1993/1998 (codice 036659), al portatore.

A norma dei decreti ministeriali 22 settembre 1993 (art. 14), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1993, si rende noto che il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato completerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1996 e 9% - 1° ottobre 1993/1998, rispettivamente, il 7 marzo 1994 e il 14 marzo 1994.

94A1325

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1994 sono state iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, le seguenti varietà di specie agrarie, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla commissione sementi del 18 dicembre 1993, sono depositati presso questo Ministero:

Specie e varietà	Tipo di ibrido	Classe FAO	Responsabile della conservazione in purezza
MAIS			
Imperia	HS	400	Pioneer Hi-Bred Int. Inc., Des Moines, Iowa (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., Sissa (Parma)
Maddalena	HS	400	
Lerida	HS	500	
Marzia	HS	600	
Antonella	HS	700	
Giulietta	HS	700	
Carena	HS	600	Holden's Foundation Seeds Inc., Williamsburg, Illinois (USA) & Corn States Int. S.r.l. Orsay (F)
Chipino	HS	600	
Omelia	HS	600	
Airone	HS	600	
Odali	HS	600	
Dante	HS	200	KWS Italia S.p.a. Bologna & KWS Seeds, Shakopee, MN (USA)
Merlino	HS	300	
Marte	HS	400	
Calix	HS	400	
Corvo	HS	500	
Topas	HS	500	
Tanto	HS	600	
Carat	HS	600	
Basket	HS	700	
Bongo	HS	700	
Dual	HS	700	
Gemma	HS	700	
Scudo	HS	700	
Beldek	HS	400	Dekalb-Plant Genetics, Dekalb, Illinois (USA) & Dekalb italiana S.p.a., Venezia-Mestre
Brendek	HS	500	
Goldek	HS	600	
Landek	HS	600	
Pardek	HS	600	
Reddek	HS	600	
Stardek	HS	600	
Cipriano	HS	500	Semfor S.r.l., Casaleone (Verona)
Armando	HS	600	
Saverio	HS	600	
Caio	HS	700	
Carmelo	HS	700	
Duilio	HS	700	
Enzo	HS	700	
Guido	HS	700	
Prospero	HS	700	
Vaillant	HT	200	Limagrain Genetics S.r.l., Casalbuttano (Cremona) & Limagrain Genetics Grandes Cultures S.A., Mons (F)
Lince	HS	500	Hilleshog Nk S.p.a., Madignano (Cremona)
Grifone	HS	600	
Orbit	HS	600	
Selva	HS	600	
Eolo Wx	HS	700	
Funo	HS	500	Ici Seeds Inc., Slater, Iowa (USA) & Ses Europe n.v./s.a., Massa Lombarda (Ravenna)
Goito	HS	600	
Capua	HS	600	

Specie e varietà	Tipo di ibrido	Classe FAO	Responsabile della conservazione in purezza
Agritop	HS	600	Agrigenetics Co., Eastakle, Ohio (USA)
Agriplus	HS	600	
Exel	HS	400	Ciba Geigy S.p.a., Origgio (Varese)
Adouris	HS	500	Limagrain Genetics S.r.l., Casalbuttano (Cremona)
Feltis	HS	600	
Goldis	HS	600	
Satelis	HS	600	
Agoris	HS	700	
Dakis	HS	700	
Mamix	HS	500	Agrigest S.c.r.l., Tribiano (Milano)
Maonia	HS	500	
Manglor	HS	600	
Moses	HS	600	
Markus	HS	700	
Augusto	HS	600	Coopsementi, Sossano (Vicenza)
Giulio Cesare	HS	700	
Saturno	HS	700	
Prometeus	HS	500	Nc+Hybrids, Lincoln NE (USA)
Grado	HS	500	
Duemila	HS	600	D.J. Vanderhave B.V., Kapelle (NL)
Pegaso	HS	600	
Premier	HS	600	
Aliboss	HS	600	Limagrain Genetics S.r.l., Casalbuttano (Cremona) & Limagrain Genetics Field Crops Corp. Kirland, Illinois (USA)
Acacia	HS	600	
Anter	HS	600	
Doter	HS	600	
Jordek	HT	700	
Altek	HT	700	
Kilian	HS	200	Semundo Italia S.r.l., Busseto (Parma)
Robur	HS	500	
Konrad	HS	600	
Rudolf	HS	600	
Silvano	HS	700	
Christof	HS	800	
Pilotis	HS	300	Coop de Pau, Lescar (F)
Divinis	HS	400	
Geminis	HS	400	
Optimis	HS	400	
Berenis	HS	500	
Platis	HT	500	
Sylvanis	HS	500	
Actoris	HT	600	
Cantoris	HS	700	
Favoris	HS	700	
Luxoris	HS	700	
Mayoris	HS	700	
Barima	HS	400	Asgrow Seed Co., Kalamazoo, Michigan (USA) & Asgrow Italia S.p.a., Lodi (Milano)
Basento	HS	400	
Bani	HS	500	
Belice	HS	500	
Elvo	HS	600	
Sharon	HS	600	
Tarim	HS	700	
Audrey	HS	700	
Brian	HS	600	Venturoli sementi, Pianoro (Bologna) & Renk Int., Sun Praire WI (USA)
Jeff	HS	700	
Goldaste	HS	600	The J.C. Robinson Seed Co., Waterloo, Nebraska (USA)
Abelia	HS	600	Rhone Poulenc Agrochimie S.A., Lion (F)
Sofora	HS	600	
Magnolia	HS	700	
Robinia	HS	700	
Spirea	HS	700	
Briscola	HS	600	Illinois Foundation Seeds, Inc., Champaign, Illinois (USA)
Alired	HS	200	Az. agr. Ombrianello S.n.c., Crema (Cremona)
Climat	HS	300	Holden's Foundation Seeds Inc., Williamsburg, Illinois (USA) & Isagro S.r.l., Milano
Level	HS	400	
Navel	HS	500	
West	HS	700	
Plitz	HS	500	M.B.S. Inc., Ames, Iowa (USA)
Botticelli	HS	500	Triumph Seed Co. Inc., Ralls, Texas (USA)
Ritus	HS	600	Rustica Italia S.p.a., San Daniele Po (Cremona)
Taurus	HS	600	

Specie e varietà	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
SORGO DA GRANELLA		
Teramo	HS	Triumph Seed Co. Inc., Ralls, Texas (USA)
Palmus	HS	Hilleshog Nk, Fenouillet (F)
Puma	HS	Pacific Seeds, Toowoomba (AUS)
Sillaro	HS	Delta And Pine Land Co., Scott, Mississippi (USA)
Montebianco	HS	Agrigenetics Co., Eastakle, Ohio (USA)
Monterosa	HS	
Ramada	HS	Asgrow Seed Co., Kalamazoo, Michigan (USA)
SORGO DA FORAGGIO		
Jumbo	HT	Pacific Seeds, Toowoomba (AUS)
Novillero	HT	Ici Seeds Division Agricola, Buenos Aires (Argentina)

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
COLZA	
Alberta	Koipesol S.A., Sevilla (E)
Loreto	
Karla	
Ascona	Semundo Saatzucht Gmbh, Rellingen (D)
Hera	Ameri-can Pedigree Seed Co., Memphis, Tennessee (USA)

Specie e varietà	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO		
Genio	D m (2)	A. Dieckmann-Heimburg Saatzucht Nienstaedt (D)
Forum	P m (4)	
Fiamma	D m (2)	
Gabriela	D m (2)	KWS Kleinwanzlebener Saatzucht Ag, Einbeck (D) & KWS Italia S.p.a., Bologna
Ramona	D m (2)	
Glenda	D m (2)	Betaseed Inc., Shapokee, MN (USA) & Betaseed Italia S.r.l., Bologna
Mikado	D m (2)	Mennesson, Anizy Le Chateau (F)
Pamir	P m (4)	

Specie e varietà	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
Podio	P m (4)	D J Van Der Have B V Kapelle (NL)
Marte	P m (4)	
Giove	P m (4)	
Urano	P m (4)	
Lara	P m (4)	
Toro	P m (4)	
Crema	P m (4)	
Mercurio	P m (4)	
Porto	D m (2)	Delitzch Pflanzenzucht Gmbh, Bergen (D) & Sementala S r l, Cesena (Forlì)
Roxane	P m (4)	Florimond Desprez, Cappelle-en-Pevele (F)
Daunia	P m (4)	Società Produttori Sementi S p a, Bologna
Ciro	P m (4)	Ses Europe n v /s a
Rio	D m (2)	Massa Lombarda (Ravenna)

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
	PATATA
Aranka	Ijsselmeerpolders B V, Espel (NL)
Centurion	Kweekbedrijf Ropta-ZPC, Metslawier (NL)
Dali	
Goldstar	
Marco Polo	
Symphonia	
Ovatio	Agrico-Holland, Emmeloord (NL)
Picasso	
Cosmos	
Radar	Danespo A/S, Give (DK)
Globe	
Roda	
Cegro	
Raja	Wolf & Wolf b v, Lelystad (NL)

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1994 per le sottoelencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole con decreto ministeriale del 21 luglio 1983, la cui validità termina alla data del 31 dicembre 1993, l'iscrizione è stata rinnovata per anni dieci e la data della scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2003

Anguria Madera

Cetriolino Flurry

Melanzana Indira, Samba, Palmira, Picentia

Peperone Melody, Marengo, Sansone, Satrapo

Pomodoro Cayambe, Elgon, Pico de Aneto, Monterosso, Red Setter, Sadet, Samar.

Zucchino Aquilone

Per la varietà di pomodoro denominata Zorba, iscritta nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole con decreto ministeriale del 21 luglio 1983, l'iscrizione, la cui validità termina alla data del 31 dicembre 1993, non è stata rinnovata e le relative sementi potranno essere certificate, controllate e commercializzate fino al 30 giugno 1996

Le sottoelencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole con decreto ministeriale del 21 luglio 1983, la cui validità termina alla data del 31 dicembre 1993, sono state cancellate dai registri medesimi per mancata richiesta di rinnovo:

Anguria Toro.

Melone Biga, Marina, Trapio.

Peperone Corrida.

Pomodoro Aglines, Denneto, Francisco, Penny, Primana, Sole

Zucchino Tania.

Le sottoelencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono state cancellate dai registri medesimi su richiesta dei responsabili della conservazione in purezza

Carota D.M. 22-6-1991: Gigante rossa 2.

Lattuga D M 25-2-1993 Parigina

Melanzana. D M 31-12-1992. Tasca

Pisello a grano rugoso D M 30-5-1987 Box, Duplo, Pack, D M. 4-12-1985. Holiday, D M. 5-10-1991: Pinto.

Pomodoro D M 14-11-1992 Cubilio, Diaspro, Rigel, D M 2-6-1988 Full, Laurano 70, Romanova

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1994 la responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà viene affidata al responsabile di seguito indicato.

Mais-Zea mays Executive:

da Cargill Hybrids Seeds - P O. Box 5645, Minneapolis, Minnesota (USA),
a Semences Cargill - Croix de Pardies - 40300 Peyrehorade (F).

Orzo distico-Hordeum vulgare, Kaskade

da Bayerische - Elisabethstrasse 38 - 8000 Munchen 40 (D);
a Gea S r l - Via Torre Alfina km 1,500 - 01021 Acquapendente (Viterbo).

Frumento duro-Triticum Durum Vento.

da Venturoli Sementi - 40065 Pianoro (Bologna);
a Venturoli Sementi S n c - 40065 Pianoro (Bologna) & Agrosa Semillas - 19240 Jadraque (Guadalajara) - Spagna.

Sorgo-Sorghum Bicolor L.: Vered 171

da. Comes S p a - C da Ponte Barca - Strada prov 24 km 0,400 - 95047 Paternò (Catania),
a Comes S p a - C.da Ponte Barca - Strada prov. 24 km 0,400 - 95047 Paternò (Catania) & Hazera (1939) Ltd. - Brurim D N. Shikmin 79837 Israel.

Girasole-Helianthus annuus Betty, Carol, Joy, Lory e Molly;

Soia-Glycine max L Evelyn, Fanny, Helen, Lilly, Mandy, Marilyn, Mary, Patty, Shirley e Susy,

Mais-Zea mays L · Alyson, Arlett, Debby, Dolly, Doris, Dorothy, Edith, Emily, Glory, Jennifer, Judith, Kathy, Kelly, Lady, Lorely, Margaret, Meryl, Molly, Sally, Sandy, Stephy, Susan e Tiffany

da: O's Gold Italia S p a. - Via S. Colombano, 81/A - 20775 Lodi (Milano),
a Asgrow Italia S p a - Via S Colombano, 81/A - 20075 Lodi (Milano) & Asgrow Seed Co - Kalamazoo, Michigan (USA).

Pomodoro - Lycopersicon lycopersicum (L) Karsten ex Farw.: Cubrix.

da. Pioneer Hi-Bred Italia S p a. - Via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (Parma);
a: Esasem S p.a. - Via S. Biagio, 23 - 37052 Casaleone (Verona).

Pomodoro - Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.: Earlystone:

da: Peto Italiana S r.l. - Via Strada Traversante - 43034 Ravadese (Parma) & Raci Sementi S r l. - Via Emilia, 89/a - 43015 Sanguinaro di Noceto (Parma);
a Peto Italiana S r l. - Via Strada Traversante - 43034 Ravadese (Parma).

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1994 sono state cancellare dai relativi registri nazionali le seguenti varierà di specie agricole.

Denominazione della varietà	Decreto ministeriale di iscrizione
38. *Pisello da foraggio-Pisum sativum L. (partim):*	
Pakos	6- 3-1981
Vertas	2-11-1981
67. *Soia-Glycine max (L.) Merril:*	
Sibley	16-12-1989
78. *Frumento duro-Triticum durum Desf.:*	
Valforte	23-10-1980

Denominazione della varietà	Decreto ministeriale di iscrizione
80. *Mais-Zea mays L.:*	
Apollo 125	23- 3-1972
Candido	25- 3-1985
Dario	25- 3-1985
Egeo	15- 4-1986
Ionio	20-12-1988
Morfeo	15- 4-1986
Otrione	21- 4-1978
Plata 7	22- 3-1972
Sivam 700	15- 1-1972
Sivam 800	29- 1-1972

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1994 la denominazione delle varietà sottoelencate viene modificata con la dizione a fianco indicata:

Girasole:

da: Virgil a: Concil.

Frumento duro:

da: Arianna a: Lui.

Mais:

da: Diva a: Massa.

Pomodoro:

da: Cosmo a: Simbol.

Zucchino:

da: Presidio a: Envoy.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1994 sono state iscritte nei registri delle varietà di specie di piante orticole, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard», le seguenti varietà, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Aglio:	
Serena	Cooperativa produttori aglio piacentino, via Breda, 86, 29010 Monticelli d'Ongina (Piacenza)
Anguria:	
Fascino	Olter Sementi S.r.l., corso Venezia, 93, 14100 Asti
Fourseedless	Four S.r.l., via Sebastian Altman, 8, zona comm.le Bolzano sud 2, 39050 Bolzano
Miura	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44, 43018 Sissa (Parma)
Planet	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44, 43018 Sissa (Parma)
Rapsody	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia, div. Upjohn S.p.a., Lodi (Milano)
Vanity	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia, div. Upjohn S.p.a., Lodi (Milano)
Carota:	
Cartago	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia, div. Upjohn S.p.a., Lodi (Milano)
Delo	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia, div. Upjohn S.p.a., Lodi (Milano)
Rinascita	Sementi Nunhems S.r.l., via Ghiarone, 2, 40019 S. Agata Bolognese (Bologna)
Spider	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44, 43018 Sissa (Parma)
Cavolfiore:	
Menhir	I.S.I. Italiana sementi & ibridi S.r.l., via Cabriolo, 61, 43036 Fidenza (Parma)
Cavolo broccolo:	
Frontiera	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44, 43018 Sissa (Parma)
Cicoria:	
Gardena	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44, 43018 Sissa (Parma)
Fagiolo di Spagna:	
Desireé	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via dei Cavalleggeri, 25, 84098 Pontecagnano (Salerno)
Fagiolo nano:	
Futuro	Olter sementi S.r.l., corso Venezia, 93, 14100 Asti
Finocchio:	
Riace	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia, div. Upjohn S.p.a., Lodi (Milano)
Indivia riccia:	
Cabrera	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia, div. Upjohn S.p.a., Lodi (Milano)
Lattuga:	
Fox	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia, div. Upjohn S.p.a., Lodi (Milano)
Luzon	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia, div. Upjohn S.p.a., Lodi (Milano)
Malta	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia, div. Upjohn S.p.a., Lodi (Milano)
Maré	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia, div. Upjohn S.p.a., Lodi (Milano)
Mula	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia, div. Upjohn S.p.a., Lodi (Milano)
Suva	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia, div. Upjohn S.p.a., Lodi (Milano)
Terry	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44, 43018 Sissa (Parma)
Texada	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia, div. Upjohn S.p.a., Lodi (Milano)
Melanzana:	
Betty	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44, 43018 Sissa (Parma)
Morisca	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44, 43018 Sissa (Parma)
Melone:	
Dolcetto	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44, 43018 Sissa (Parma)
Meraviglia di Trapani	Four S.r.l., via Sebastian Altman, 8, zona comm.le Bolzano sud 2, 39050 Bolzano
Missidor	Peto italiana S.r.l., strada Traversante, 43034 Ravadese (Parma)
Roy	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44, 43018 Sissa (Parma)
Samba	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44, 43018 Sissa (Parma)
Taco	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia, div. Upjohn S.p.a., Lodi (Milano)

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Tiziano 86-85	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via dei Cavalleggeri, 25, 84098 Pontecagnano (Salerno)
Peperone	
Flipper	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44, 43018 Sissa (Parma)
Iulor	Esasem S.p.a., via S. Biagio, 23, 37052 Casaleone (Verona)
Kantor	I.S.I. Italiana sementi & ibridi S.p.a., via Gabriolo, 61, 43036 Fidenza (Parma)
Magenta	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44, 43018 Sissa (Parma)
Niko	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44, 43018 Sissa (Parma)
Piros	Olter Sementi S.r.l., corso Venezia, 93, 14100 Asti
Rocal	Esasem S.p.a., via S. Biagio, 23, 37052 Casaleone (Verona)
Sultan	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44, 43018 Sissa (Parma)
Pomodoro	
Carrera	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44, 43018 Sissa (Parma)
Castore 88-032	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via dei Cavalleggeri, 25, 84098 Pontecagnano (Salerno)
Chrono	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44, 43018 Sissa (Parma)
Ecodoro	Azienda agraria La Collina di Luzi Lea, 60032 Arcevia (Ancona)
Ecosano	Azienda agraria La Collina di Luzi Lea, 60032 Arcevia (Ancona)
Elvis	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44, 43018 Sissa (Parma)
Garnet	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44, 43018 Sissa (Parma)
Genesis	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44, 43018 Sissa (Parma)
Gibson	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44, 43018 Sissa (Parma)
Italdor	Peto italiana S.r.l., strada Traversante, 43034 Ravadese (Parma)
Marbella	Olter Sementi S.r.l., corso Venezia, 93, 14100 Asti
Omega	Sais S.p.a., via Ravennate, 214, 47023 Cesena (Forlì)
Orion	Olter sementi S.r.l., corso Venezia, 93, 14100 Asti
Petra	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44, 43018 Sissa (Parma)
Preferita	Olter sementi S.r.l., corso Venezia, 93, 14100 Asti
Proton	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44, 43018 Sissa (Parma)
Talent	Esasem S.p.a., via S. Biagio 23, 37052 Casaleone (Verona)
Taurus	Esasem S.p.a., via S. Biagio 23, 37052 Casaleone (Verona)
Venus	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44, 43018 Sissa (Parma)
Vicky	Esasem S.p.a., via S. Biagio 23, 37052 Casaleone (Verona)
Zeppelin	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44, 43018 Sissa (Parma)
Porro	
S. Giovanni 90	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via dei Cavalleggeri, 25, 84098 Pontecagnano (Salerno)
Zucchino	
Arte	Sais S.p.a., via Ravennate, 214, 47023 Cesena (Forlì)

94A1305

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di S. Severo e Castellana Grotte

La giunta della regione Puglia con atto n. 5153 del 21 dicembre 1993 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di San Severo (Foggia), relativa alla costruzione di uffici e deposito per la nettezza urbana, di cui alla delibera del consiglio comunale n. 27/1993.

La giunta della regione Puglia con atto n. 5154 del 21 dicembre 1993 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di San Severo (Foggia), relativa alla costruzione di una comunità terapeutica, di cui alla delibera del consiglio comunale n. 403/1991.

La giunta della regione Puglia con atto n. 5155 del 21 dicembre 1993 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Castellana Grotte (Bari), relativa al progetto di sistemazione a verde pubblico e parcheggio di una zona nel comprensorio delle Grotte, di cui alle delibere del consiglio comunale n. 308/88 e di giunta municipale n. 939/89.

94A1306

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, recante: «Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993)

Nell'art. 18, comma 3, del decreto-legge citato in epigrafe, riportato alla pag. 51 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di: « ... quinquennio antecedente l'entrata *data di entrata* in vigore del presente decreto », si legga: « ... quinquennio antecedente l'**entrata in vigore del** presente decreto ».

94A1380

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 4 8 0 9 4 *

L. 1.300